

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) . . . . .	»	6
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	7
DIFESA (IV) . . . . .	»	22
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	26
FINANZE (VI) . . . . .	»	33
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	38
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	45
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	52
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	62
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	79

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	84
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	91
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	101

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. C.

A. Nicolò Falsaperna (*Svolgimento e conclusione*) ..... 3

#### AUDIZIONI

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperna.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Nicolò FALSAPERNA, *Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli*

*armamenti*, svolge una relazione sulle materie di propria competenza.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Renzo TONDO (Misto-NcI-USEI), la senatrice Laura GARAVINI (PD), i deputati Salvatore DEIDDA (FdI), Roberto Paolo FERRARI (Lega) e Giovanni RUSSO (M5S).

Nicolò FALSAPERNA, *Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti*, risponde ai quesiti formulati e svolge ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia il Generale Falsaperna per la disponibilità assicurata e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Esame emendamenti C. 1189-765-A .....

4

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 20 novembre 2018.*

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.**

**Esame emendamenti C. 1189-765-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris, sulle prospettive per studenti, ricercatori universitari ed imprese culturali italiane nel Regno Unito nel quadro della *Brexit* .....

5

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 20 novembre 2018.*

**Audizione informale dell'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris, sulle prospettive per studenti, ricercatori universitari ed imprese culturali italiane nel Regno Unito nel quadro della *Brexit*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.15.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**XII (Affari sociali)  
e XIII (Agricoltura)**

---

### **S O M M A R I O**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 6**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 20 novembre 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.25 alle 14.30.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
AVVERTENZA .....	21

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

**C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 in materia di immigrazione e sicurezza pubblica. Evidenzia che il provvedimento, trasmesso dal Senato il 7 novembre 2018, è composto da quattro titoli, (rispettivamente recanti disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione; disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa; disposizioni per la funzionalità del ministero dell'interno nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; e disposizioni finanziarie e finali). Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati aggiunti 34 articoli.

Nel limitarsi ad esaminare esclusivamente gli articoli di stretta competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che il comma 01 dell'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, attribuisce all'Avvocato generale dello Stato – il quale può delegare un avvocato di Stato – le funzioni di agente del Governo, per rappresentare lo Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nei procedimenti in cui è parte l'Italia. La disposizione in commento viene a colmare una lacuna normativa in merito all'individuazione, nell'ordinamento interno, della figura dell'agente di Governo presso la Corte EDU. Attualmente infatti la materia è regolata solo dalla prassi.

Segnala che l'articolo 15 aggiunge al TU spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) un nuovo articolo 130-*bis* che esclude, nel gratuito patrocinio: il diritto del difensore al compenso professionale ove l'impugnazione, anche incidentale, venga dichiarata inammissibile; il diritto del consulente tecnico di parte alla liquidazione delle spese sostenute quando le consulenze appaivano irrilevanti o superflue ai fini della prova già al momento del conferimento dell'incarico. La norma mira a responsabilizzare il difensore escludendo il diritto al compenso (come gratuito patrocinio) nel caso in cui l'impugnazione sia dichiarata inammissibile. La *ratio* di tale disposizione appare quella di evitare ricorsi palesemente infondati o ex ante evidentemente privi dei necessari requisiti di ammissibilità. Nel corso dell'esame in Senato è stato soppresso il riferimento al solo processo civile presente nel testo originario del decreto-legge. La disciplina del nuovo articolo 130-*bis*, oltre che al processo civile, si applica anche al processo amministrativo, contabile e tributario. Tale previsione mutua quanto già previsto dall'articolo 106 del TU spese di giustizia per il gratuito patrocinio nel settore penale. Nel corso dell'esame da parte del Senato, è stato introdotto il comma 1-*bis* al medesimo articolo 15, che modifica l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 168 del 2016 (Misure urgenti per la definizione del

contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa) prevedendo, nel processo amministrativo telematico, l'obbligo – a regime – di depositare una copia cartacea del ricorso e delle memorie difensive presentati al giudice amministrativo con modalità telematiche; analogo obbligo concerne l'attestazione di conformità al corrispondente deposito telematico. Rammenta che il citato articolo 7, comma 4, prevedeva tale disciplina come transitoria. Nel primo anno di vigenza del processo amministrativo telematico è stato, infatti, previsto un doppio binario.

Evidenzia che l'articolo 15-*bis*, inserito dal Senato, introduce in primo luogo, nella legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 11-*bis*, rubricato « Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni » (comma 1). Il nuovo articolo 11-*bis* dell'ordinamento penitenziario impone agli istituti penitenziari e agli istituti a custodia attenuata per detenute madri (cosiddetto ICAM) l'obbligo di trasmettere, semestralmente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi delle seguenti informazioni: della località di residenza dei genitori; dei rapporti con la famiglia; delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza. A tal fine il procuratore, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, può effettuare o disporre ispezioni (anche straordinarie) nei medesimi istituti indicati. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore recluso in un istituto penitenziario o in un ICAM debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pre-

giudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto è tenuto a sua volta a darne comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il comma 2 dell'articolo 15-*bis* apporta modifiche al codice di procedura penale. In particolare la lettera *a*) inserisce nel codice di rito il nuovo articolo 387-*bis* (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età), il quale prevede che nel caso di arresto o fermo di madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria debba darne notizia al PM del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo. La lettera *b*) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 293 c.p.p., il quale prevede che copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età debba essere comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura. Infine la lettera *c*), integrando l'articolo 656 c.p.p. stabilisce che l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, debba essere comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

Sottolinea che l'articolo 15-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge l'articolo 4-*ter* alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989) con cui si prevede che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo – nell'ambito delle attività di coordinamento investigativo attribuitegli dall'articolo 371-*bis* del codice processuale penale – si avvalga di un nucleo di personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria (fino a un massimo di 20 unità) per l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione di dati e informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario. Il nuovo articolo 15-*ter* precisa

che l'assegnazione al citato nucleo non comporta l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.

Evidenzia che l'articolo 16 modifica la formulazione dell'articolo 282-*bis* c.p.p. in materia di allontanamento dalla casa familiare. Viene integrato con i maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.) e gli atti persecutori (cosiddetto *stalking*) (articolo 612-*bis* c.p.) il catalogo dei reati indicati dall'articolo 282-*bis* che consentono, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di esecuzione dell'allontanamento dalla casa familiare. Il comma 2 dell'articolo 16 precisa che dall'attuazione della disposizione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che l'articolo 21, novellando il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) prevede che i regolamenti di polizia urbana possono individuare anche aree su cui insistono presidi sanitari ed aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli tra quelle per le quali si possono applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e l'ordine di allontanamento da parte del sindaco. I comportamenti sanzionati in questi luoghi sono quelli di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei predetti luoghi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione ivi previsti; nonché quelli di chi, nelle medesime aree, abbia commesso gli illeciti amministrativi di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, esercizio abusivo del commercio o parcheggio abusivo (articolo 9, commi 1 e 2). Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto il comma 1-*bis* che modifica i commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017. Con la modifica al comma 2 è raddoppiata da sei a dodici mesi la durata del divieto di accesso ad infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto disposto dal questore nei confronti di chi limiti la libera accessibilità di tali aree urbane, vi venga trovato in stato di ubriachezza, vi praticati

il commercio abusivo o di chi violi l'ordine di allontanamento imposto al trasgressore. Analoga modifica è introdotta al comma 3 dello stesso articolo 10. È, infatti, raddoppiato il limite minimo di tale interdizione se le sopraindicate condotte vietate sono commesse da un condannato negli ultimi cinque anni per reati contro la persona e il patrimonio, con conferma della sentenza almeno in secondo grado. Ulteriori misure volte a garantire l'ordine pubblico e la prevenzione di reati nei locali ed esercizi pubblici sono state introdotte al Senato, che ha aggiunto all'articolo 21 del decreto-legge anche i commi 1-ter e 1-quater. Anzitutto, il comma 1-ter inserisce nel decreto-legge n. 14 del 2017, un articolo 13-bis con il quale è esteso l'ambito applicativo del divieto di accesso a locali pubblici e pubblici esercizi, già previsto dall'articolo 13 dello stesso decreto-legge. Infatti, il nuovo articolo 13-bis – con la clausola di esclusione delle ipotesi indicate dall'articolo 13 – affida al questore, per motivi di sicurezza, la possibilità di disporre il divieto di accesso a locali e esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento a persone condannate con sentenza definitiva o anche solo confermata in appello nell'ultimo triennio: per reati commessi nel corso di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento; per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi); per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica 309/1990). Il divieto di accesso, che può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tali locali e pubblici esercizi, deve essere motivato e, comunque, risultare compatibile con le esigenze di mobilità, lavoro e salute del destinatario del provvedimento. Dal punto di vista temporale il divieto di accesso e stazionamento: può essere limitato a specifiche fasce orarie; non può durare meno di sei mesi e più di due anni. Oggetto del provvedimento inibitorio potranno essere anche minorenni purché maggiori di 14 anni, previa notifica a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Ulteriore prescrizione da seguire nel corso della misura – anch'essa mutuata dalla disciplina – potrà riguardare l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, anche più volte e in orari specifici. In tali casi, in virtù del rinvio all'applicazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 401 del 1989, tale misura – sempre di competenza del questore – dovrà essere comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente (o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni) che entro 48 ore, se ritiene che sussistano i presupposti, ne chiede la convalida al GIP. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il PM, con decreto motivato, non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle 48 ore successive, con ordinanza. Contro la convalida è proponibile il ricorso per Cassazione che, tuttavia, non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. Il comma 1-quater novella l'articolo 8 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). Si prevede che, tra le prescrizioni nei confronti della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., il tribunale debba adottare anche il divieto di accedere, anche in specifiche fasce orarie, a esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento.

Quanto all'articolo 21-ter, ricorda che esso è volto ad introdurre sanzioni penali in caso di inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane, cosiddetto DASPO urbano. Si tratta di articolo aggiuntivo introdotto nel corso dell'esame in Senato. In particolare, la lettera a) del comma 1, modificando il comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, introduce la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno per colui che abbia contravvenuto al provvedimento del questore che disponeva nei suoi confronti il divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017. Soggetto alla sanzione penale dell'arresto è quindi colui che, in quanto recidivo di una delle condotte

illecite di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017 – limitazione della libera accessibilità delle infrastrutture di trasporto, ubriachezza, commercio abusivo etc. – è stato destinatario di un provvedimento del questore contenente il divieto di accesso alle suddette specifiche aree, e a tale divieto abbia trasgredito. Analogamente, la lettera *b*) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 del 2017, introducendo la pena dell'arresto da uno a due anni per il trasgressore di un provvedimento di divieto di accesso alle predette aree individuate ai sensi dell'articolo 9, nel caso in cui si tratti di soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio.

Evidenzia che L'articolo 21-*quater* introduce nel codice penale, all'articolo 669-bis, il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio. La nuova disposizione sanziona con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà. La fattispecie verrà applicata ove il fatto non costituisca più grave reato. Il nuovo articolo 669-*bis* c.p. prevede inoltre il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Segnala che l'articolo 21-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, inserisce nell'articolo 600-*octies* c.p. un nuovo comma, modificando la disciplina sull'accattonaggio dei minori. La nuova disposizione punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni « chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o lo favorisca a fini di profitto ». L'articolo modifica, conseguentemente, anche la rubrica dell'articolo 600-*octies* c.p., inserendo il riferimento anche alla « organizzazione dell'accattonaggio ».

Quanto all'articolo 21-*sexies* segnala che interviene sulla disciplina dell'eserci-

zio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. La disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica il comma 15-*bis* dell'articolo 7 del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). La disposizione interviene sia sulla configurazione dell'illecito sia sull'apparato sanzionatorio: sanzionando non più « l'esercizio abusivo » dell'attività di parcheggiatore, ma « l'esercizio senza autorizzazione » di tale attività; intervenendo sulle ipotesi aggravate, in relazione alle quali l'attuale illecito amministrativo è trasformato in reato contravvenzionale, sanzionato con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro; riducendo la sanzione amministrativa sia nel minimo che nel massimo prevista per l'illecito non aggravato rispettivamente da 1000 euro a 771 euro e da 3.500 euro a 3.101 euro.

Ricorda che l'articolo 22-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento – al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie – autorizza (comma 1) la spesa di: 2 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019; 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. Il comma 2 dell'articolo autorizza, per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018.

Quanto all'articolo 23, segnala che esso prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale che l'ostruzione o l'ingombro di strade ordinarie o ferrate, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo. Resta, invece, illecito amministrativo il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. L'articolo in esame, integrando la formulazione dell'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo 66/1948 sanziona come reato – oltre al già previsto blocco di strada ferrata – sia il blocco stradale sia l'ostruzione o ingombro

dei binari. Anche tali condotte saranno, quindi, punite con la reclusione da uno a sei anni. Sostanzialmente, si tratta di un ritorno al testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 66 del 1998, previgente alla citata depenalizzazione del 1999. Nel corso dell'esame in Senato è stata introdotta un'eccezione alla ripenalizzazione delle indicate fattispecie. Viene, infatti, sostituito l'articolo 1-*bis* del decreto legislativo del 1948 (oggetto di abrogazione, per coordinamento, nel testo iniziale) prevedendo che l'impedimento alla libera circolazione su una strada ordinaria mediante ostruzione con il proprio corpo costituisce illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro; analoga sanzione è irrogata ai promotori e organizzatori. Un'ultima modifica riguarda l'articolo 4, comma 3, del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) nel quale i reati di cui al novellato articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 (blocco stradale e ferroviario e altri illeciti contro la libertà di circolazione) vanno ad integrare il catalogo dei reati ostativi alla cui condanna definitiva consegue la mancata concessione allo straniero del visto di ingresso in Italia.

Sottolinea che l'articolo 23-*bis* reca modifiche alle disposizioni del codice della strada che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli. La disposizione, introdotta dal Senato, al comma 1, lettera *a*) riscrive la disciplina del sequestro amministrativo del veicolo di cui all'articolo 213 del codice della strada. Sinteticamente la disposizione in commento modifica l'articolo 213 del codice della strada: dettando norme in materia di sequestro (confisca) del veicolo a seguito di trasgressione commessa da minorenne; abrogando la specifica normativa prevista dall'attuale comma 2-*quinquies* dell'articolo 213 del codice della strada nel caso in cui oggetto di sequestro sia un motociclo o un ciclomotore e prevedendo quindi che anche in questo caso trovi applicazione il principio generale per il quale il veicolo deve essere affidato al custode proprietario; ridelineando la di-

sciplina prevista nel caso in cui venga rifiutata l'assunzione della custodia del veicolo, riducendo al minimo la protrazione della custodia onerosa presso terzi dei veicoli sottoposti a sequestro.

Ricorda che l'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia. La disposizione in esame, in primo luogo, inserisce un ulteriore comma nell'articolo 10 del codice antimafia in materia di impugnazioni (comma 1, lettera *a*). Il nuovo comma 2-*quater* prevede che in caso di conferma del decreto impugnato, la Corte d'appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali. L'articolo al comma 1, lettera *b*), interviene poi sul comma 3-*bis* dell'articolo 17 del codice antimafia, in materia di titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Il decreto-legge, nello specifico, oltre a disporre l'abrogazione della lettera *d*) del comma 3-*bis*, interviene sulla lettera *c*) del comma 3-*bis*: prevedendo che la comunicazione della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sia « sintetica »; sopprimendo la « sanzione » della inammissibilità della proposta; introducendo l'obbligo di comunicazione da parte del procuratore, nei dieci giorni successivi alla comunicazione della proposta, all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari. In questi casi il procuratore deve concordare con l'autorità proponente le modalità per la presentazione congiunta della proposta. La lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 24 modifica l'articolo 19 del codice antimafia relativo alle indagini patrimoniali. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del codice antimafia prevede che, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione-precisa il decreto-legge- ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti destinatari di misure di prevenzione. In-

fine la lettera *d*) apporta modifiche al comma 8 dell'articolo 67 del codice antimafia estendendo gli effetti dei divieti e delle decadenze conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, anche per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (articolo 640, secondo comma, numero 1) c.p.) e per quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* c.p.). Segnala che il Senato ha proposto l'inserimento nell'articolo 24 di un ulteriore comma, il comma 1-*bis*. Il nuovo comma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del codice antimafia, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019.

Ricorda che l'articolo 25 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto. Più nel dettaglio il decreto-legge modifica il comma 1 dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Il comma unico dell'articolo 25 del decreto-legge trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto.

Quanto all'articolo 27, ricorda che esso aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistenti per le cancellerie degli uffici giudiziari aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi. Il comma 1 dell'articolo in commento riscrive l'articolo 160 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che le amministrazioni interessate devono

provvedere ai nuovi adempimenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che l'articolo 29-*bis* introduce modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, si propone la modifica degli articoli 93 (concernente, tra l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. L'articolo 93 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) reca disposizioni inerenti l'immatricolazione e l'obbligo del possesso della carta di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi. La novella in esame vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 93), salvo quanto previsto per taluni casi di leasing, locazione o comodato. I veicoli concessi in *leasing* o in locazione senza conducente da impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono essere dotati di un documento dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Sono quindi previste le sanzioni (nuovi commi 7-*bis* e 7-*ter*). In caso di violazione del divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, si applica (nuovo comma 7-*bis*) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro. Il documento di circolazione è trasmesso all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio dall'organo accertatore, il quale ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibile, le previsioni dell'articolo 213 del codice (concernente la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca amministrativa). Decorsi 180 giorni dalla data della violazione, se il veicolo non è stato immatricolato in Italia

oppure non sia stato richiesto il foglio di via, si applica la confisca amministrativa di cui al medesimo articolo 213. In caso di violazione delle disposizioni su *leasing*, locazione e comodato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il verbale di contestazione dovrà prescrivere l'esibizione del documento previsto dal comma 1-ter entro 30 giorni. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 del codice, le cui disposizioni si applicano in quanto compatibili. Il veicolo è riconsegnato (al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario) dopo la presentazione del documento o, in ogni caso, decorsi 60 giorni dall'accertamento della violazione. Nei casi di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 3.558 euro (di cui all'articolo 94, comma 3, del codice), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (nuovo comma 7-ter). L'articolo 132 del codice prevede che il veicolo immatricolato all'estero può circolare in Italia per un anno, sulla base del certificato di immatricolazione dello Stato di origine e soddisfatti gli adempimenti doganali nonché il versamento delle imposte relative alla compravendita di veicoli, ove applicabili. La novella in esame prevede che, decorso l'anno, l'intestatario sia tenuto a chiedere il foglio di via e la targa per il transito oltre i confini con le medesime modalità sopra descritte. In caso di violazione di tali disposizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui all'articolo 93, comma 7-bis, fuori dei casi di *leasing*, locazione e comodato disciplinati dal comma 1-ter del medesimo articolo (si tratta, come sopra ricordato, di nuove disposizioni introdotte dall'articolo in esame). Il testo vigente dell'articolo 132 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338 per la circolazione del veicolo immatricolato all'estero per un periodo superiore all'anno nel territorio

italiano. L'articolo 196 del codice dispone, tra l'altro, che per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, risponde solidalmente: il locatario, in caso di locazione senza conducente come disciplinata dall'articolo 84 del codice della strada; tale disposizione, presente nel testo vigente, viene mantenuta dalla novella in esame; l'intestatario del contrassegno di identificazione, in caso di locazione senza conducente dei ciclomotori; tale disposizione, presente nel testo vigente, viene implicitamente soppressa dalla novella in esame. L'articolo in commento reca l'introduzione, inoltre, degli ulteriori seguenti casi di responsabilità solidale (si tratta di disposizioni introdotte nell'articolo 196 del codice dalla novella in esame): l'intestatario temporaneo del veicolo, quando sia stata omessa la dichiarazione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione – da parte dell'avente causa – di atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, (articolo 94, comma 4-bis, del codice); la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà, nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e dall'articolo 132; tale disposizione, connessa alle altre modifiche proposte dall'emendamento in esame, è introdotta nell'articolo 196 dalla novella in esame.

Evidenzia che l'articolo 30 modifica la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 c.p. come segue: viene elevata la pena detentiva prevista per l'invasione arbitraria di terreni o edifici (dagli attuali « fino a due anni » a « da uno a tre anni »); sono ridelineate le circostanze aggravanti prevedendo la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone ovvero da persona palesemente

armata (viene meno la circostanza aggravante che ricorre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche non armate). Nelle ipotesi aggravate è confermata la procedibilità d'ufficio; si interviene sulla nuova ipotesi aggravata introdotta dal decreto-legge, prevedendo che nel caso in cui l'invasione sia commessa da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Ricorda che l'articolo 31 inserisce tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici. Più nel dettaglio la disposizione (comma 1), come modificata dal Senato, inserisce nel catalogo di delitti di cui alla lettera *f-ter*) del comma 1 dell'articolo 266 c.p.p., relativo ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni, il reato di cui al secondo comma dell'articolo 633 c.p. In particolare la lettera *f-ter*) del comma 1 dell'articolo 266 c.p.p., prevede tra i reati per i quali è possibile ricorrere a tale strumento di indagine i delitti di: commercio di sostanze alimentari nocive (articolo 444 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.). Il comma 2 dell'articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto all'articolo 31-*bis*, evidenzia che esso esclude che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente. La disposizione inserisce un nuovo comma 1-*ter* nell'articolo 284 c.p.p.

Ricorda che l'articolo 31-*ter* reca previsioni relative all'attività dell'Amministrazione dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili. In particolare disciplina una procedimentalizzazione di tale attività e dispone la liquidazione al

proprietario (o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile) di un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo alcuni criteri equitativi. Ove il procedimento sia rispettato, l'Amministrazione è esentata dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati.

Evidenzia che l'articolo 32-*quinquies* novella le disposizioni concernenti il Servizio Centrale di Protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991. Con la novella in esame si intende aggiornare la denominazione del Ministro dell'economia e delle finanze e si prevede l'articolazione del Servizio in due strutture divisionali (non più «sezioni») per la «trattazione separata» delle posizioni, rispettivamente, dei collaboratori e dei testimoni. All'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 44 del 1991, si provvede nel limite delle risorse – umane, finanziarie e strumentali – previste a legislazione vigente (così prevede un nuovo comma ivi inserito dalla novella in esame).

Rileva che l'articolo 35-*ter* interviene sulla disciplina delle ordinanze di ordinaria amministrazione del Sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche estendendo l'ambito anche gli esercizi del settore alimentare o misto, attività artigianali di produzione e vendita prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, ampliando l'ambito territoriale di applicabilità alle aree cittadine interessate da fenomeni di aggregazione notturna e introducendo sanzioni nel caso di inosservanza delle stesse. L'articolo incide sull'articolo 50 del TUEL modificando il comma 7-*bis* (lettera *a*) e inserendo un comma aggiuntivo dopo quest'ultimo mirato a introdurre sanzioni in caso di inosservanza delle ordinanze sindacali (lettera *b*). L'articolo 35-*ter* prevede, in via ordinaria, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pa-

gamento di una somma da 500 a 5.000 euro. Se la medesima violazione si ripete nell'arco di un anno, è disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. L'articolo opera un esplicito rinvio, in caso di recidiva, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017 che attribuisce al questore il potere di sospendere l'attività commerciale per un massimo di quindici giorni nel caso di violazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7.

Segnala che l'articolo 36 reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati. In particolare, l'articolo 36, comma 1, modifica l'articolo 35 del codice antimafia relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario. In particolare, il comma 2 dell'articolo 35 del codice antimafia prevede, fra le altre, che con decreto interministeriale siano individuati i criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero di incarichi aziendali in corso, comunque non superiori a tre. Il comma 2 prevede inoltre che all'atto della nomina l'amministratore giudiziario è tenuto – proprio per il limite suddetto – a comunicare al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso anche se conferiti da altra autorità. Tale limite – come rileva la relazione illustrativa – impedisce al professionista di assumere ulteriori incarichi, costringendolo a scegliere l'ente committente, Autorità giudiziaria o Agenzia, per il quale svolgere l'incarico, con plausibile prevalenza della prima sulla seconda per motivazioni di ordine economico. Il decreto-legge, al fine di evitare « la stasi gestionale » originata dalla norma suddetta, consente al professionista di poter acquisire, se del caso, tre incarichi dall'autorità giudiziaria, mantenendo le gestioni già in essere quale coadiutore dell'Agenzia. Segnala che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato inserito un ulteriore comma nell'articolo 36. Il nuovo comma 1-bis sostituisce il comma 3 dell'articolo 35-bis del codice antimafia (Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica

amministrazione). La disposizione interviene sulla procedura, eliminando la competenza del prefetto. Il comma, come riformulato, prevede che dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e sino all'eventuale provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca ovvero alla data di destinazione dell'azienda, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti. Il comma 2 dell'articolo in esame modifica poi, l'articolo 38 del codice antimafia, che disciplina i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Il decreto-legge: consente all'Agenzia di individuare il coadiutore, di cui l'ente si avvale per la gestione dei beni confiscati fino all'emissione del provvedimento di destinazione, anche tra soggetti diversi da quello nominato amministratore giudiziario dal tribunale (num. 1); precisa che, se diverso dall'amministratore giudiziario, il soggetto individuato debba essere comunque in possesso della specifica professionalità richiesta per gli amministratori giudiziari (num. 2). Evidenzia inoltre che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata inserita una ulteriore lettera (la lettera *0a*) al comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge. La nuova disposizione interviene sul comma 2 dell'articolo 38 del codice antimafia. La nuova disposizione prevede in primo luogo che all'Agenzia debbano essere comunicati anche i dati individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera *c*), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Infine la disposizione sopprime l'ultimo periodo del comma 2, il quale, come ricordato, precisa che la mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale. Rileva che nel corso dell'esame in Senato sono stati inseriti all'articolo 36, due nuovi commi dopo il comma 2. Il primo dei due nuovi commi (comma 2-bis) modifica l'articolo 41-ter (Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici ter-

ritoriali del Governo) del codice antimafia. La modifica inserita rende facoltativa l'istituzione di tali tavoli: spetterà al prefetto valutare se procedere alla istituzione di un tavolo provinciale o meno. Il secondo dei nuovi commi (comma *2-ter*) apporta due modifiche all'articolo 43 del codice antimafia il quale disciplina il rendiconto di gestione. Evidenzia che la modifica approvata dal Senato stabilisce che l'amministratore giudiziario debba presentare il conto di gestione entro sessanta giorni anche dal deposito del provvedimento di confisca di secondo grado. Inoltre la modifica sostituisce il comma *5-bis* dell'articolo 43. La proposta ridisciplina il rendiconto dell'Agenzia nazionale quale amministratore dei beni, prevedendo che l'Agenzia sia tenuta a presentare il rendiconto nel caso di revoca della confisca. Nel caso di confisca definitiva l'Agenzia deve trasmettere al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione. Rileva inoltre che il Senato ha aggiunto un ulteriore comma (comma *2-quater*) all'articolo 36, il quale inserisce il nuovo comma *2-bis* all'articolo 44 del codice antimafia, in materia di gestione dei beni confiscati. Il nuovo comma *2-bis* dell'articolo 44 prevede che per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico in materia di spese di giustizia. Ferme restando tali tariffe l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore. Il comma 3 dell'articolo 36 – come modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento – apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. In particolare, alla lettera *a*): corregge un refuso contenuto nell'articolo

48 del codice antimafia, nel quale si fa erroneamente riferimento al « Presidente del consiglio dei ministri » invece che al Ministro dell'interno; ricomprende le città metropolitane nel novero degli enti territoriali cui possono essere trasferiti i beni immobili confiscati, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile con ciò rendendo esplicito il vincolo che ne preclude il distoglimento dal fine pubblico assegnato; supera l'attuale automaticità del trasferimento al Comune dei beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all'articolo 74 del TU in materia di stupefacenti, per la loro destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per i riabilitati. La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 36 integra il comma 4 dell'articolo 48 del codice antimafia prevedendo un incremento dei fondi per la contrattazione integrativa grazie ad una quota non superiore al 30 per cento dei proventi e comunque non oltre il 15 per cento del trattamento accessorio in godimento al personale dell'Agenzia, definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia, derivante dall'utilizzo dei beni immobili confiscati utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche. La lettera *c*) introduce all'articolo 48 del codice antimafia un ulteriore comma (comma *4-bis*) il quale prevede che gli enti territoriali possono richiedere gli immobili confiscati anche allo scopo di incrementare l'offerta sul loro territorio di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico o sociale. La lettera *d*) riscrive i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 48 del codice antimafia, i quali delineano il procedimento di vendita dei beni confiscati. Tali disposizioni, nella formulazione vigente prima del decreto-legge prevedevano: l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni del codice di rito civile, con avviso di vendita pubblicato nel sito dell'Agenzia e notizia nei siti dell'Agenzia del demanio e della Prefettura della provincia interessata; la vendita per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla

stima. Nel caso in cui, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo sopra indicato, il prezzo minimo della vendita non può essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della stima; il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto per le cooperative edilizie costituite dal personale delle forze armate e di quelle di polizia (comma 6); la prelazione all'acquisto per gli enti territoriali (la definizione dei cui termini e modalità è demandata ad un successivo Regolamento) (comma 7); la vendita agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie; il divieto di alienazione per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita; la richiesta al prefetto della provincia interessata di un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e di ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Il decreto-legge riformula il comma 5: prevedendo che l'avviso di vendita debba essere pubblicato sui soli siti dell'Agenzia e dell'Agenzia del demanio; ampliando la platea dei possibili acquirenti. Si prevede infatti la possibilità di aggiudicazione al migliore offerente, con il bilanciamento di rigorose preclusioni e dei conseguenti controlli, allo scopo di assicurare che comunque il bene non torni all'esito dell'asta nella disponibilità della criminalità organizzata. A tal fine la disposizione prevede il rilascio dell'informazione antimafia; introducendo una procedura di regolarizzazione dell'immobile nei frequenti casi di irregolarità urbanistiche sanabili. I nuovi commi 6 e 7 ridelineano la disciplina relativa all'esercizio del diritto di prelazione. Si prevede in particolare che la prelazione all'acquisto può

essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse. Inoltre è ampliato il novero dei soggetti cui è riconosciuta la prelazione all'acquisto. Oltre che agli enti territoriali il diritto di prelazione è riconosciuto anche: agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare; alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico; alle fondazioni bancarie; alle cooperative edilizie costituite da personale delle Forze di polizia o delle Forze armate (come detto, prima del decreto-legge, a queste era riconosciuto « il diritto di opzione prioritaria »). La lettera e) inserisce un ulteriore comma, il 7-ter, nell'articolo 48 del codice antimafia, il quale prevede una specifica disciplina per la destinazione dei beni confiscati indivisi. In questi casi l'Agenzia o il partecipante alla comunione possono promuovere incidente d'esecuzione *ex* articolo 666 c.p.p.. In questi casi il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. La disciplina contempla più ipotesi: nel caso in cui il bene sia indivisibile: i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, conformemente al valore stimato dal perito del tribunale; nel caso in cui l'assegnazione è richiesta da più partecipanti della comunione si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente; nel caso in cui l'assegnazione non è chiesta, si procede alla vendita a cura dell'Agenzia e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma pari al valore stimato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari; nel caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle

somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Nel corso dell'esame in Senato è stato inserito un ulteriore comma *7-quater* all'articolo 48 del codice antimafia, il quale prevede che le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma *7-ter*, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. La lettera *f*), come modificata dal Senato, riscrive il comma 10 dell'articolo 48 del codice antimafia al fine di dare maggiore concretezza all'autonomia riconosciuta dalla legge all'Agenzia. In particolare il comma come modificato prevede una differente ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, il novanta per cento di tali somme confluiscono nel Fondo Unico Giustizia per essere riassegnati come segue: 40 per cento al Ministero dell'interno; 40 per cento al Ministero della giustizia; 20 per cento all'Agenzia per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali. Il restante dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita, precisa la nuova lettera *f-bis*), invece confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni. La lettera *g*) inserisce il nuovo comma *12-ter* nell'articolo 48 del codice antimafia. La nuova disposizione prevede la possibilità di destinare alla vendita, con divieto di cessione per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero di distruggere i beni mobili confiscati non utilizzabili dalla stessa Agenzia, né dagli enti o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per esigenze del soccorso pubblico. La lettera *h*) infine introduce sempre all'articolo 48 del codice antimafia un ulteriore comma, il *15-quater*, il quale prevede che i beni sequestrati e confiscati che rimangono invenduti decorsi tre anni dall'avvio della procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato, con provvedimento dell'Agenzia, alla quale resta peraltro affidata la gestione.

Segnala che nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto un ulteriore comma, dopo il comma 3, all'articolo 36. Il nuovo comma *3-bis* dell'articolo 36 modifica il comma *3-ter* dell'articolo 51 del codice antimafia, relativo al regime fiscale e degli oneri economici. La disposizione inserita dal Senato sostituisce il riferimento alla sussistenza di un interesse di natura generale con il richiamo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il comma 4 dell'articolo 36 del decreto-legge reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che le amministrazioni interessate devono provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ricorda che l'articolo *36-bis* modifica il Codice antimafia per prevedere che tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione, relativi a imprese o società, debbano essere iscritti nel registro delle imprese. L'articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati prevista dal Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), introducendovi l'articolo *51-bis*. Tale nuova previsione impone alle cancellerie giudiziarie di richiedere al registro delle imprese l'iscrizione di una serie di provvedimenti adottati dal giudice nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale relativo ad imprese e società. In particolare, dovranno essere iscritti i seguenti atti: il decreto di sequestro (articolo 20 Codice); il decreto di confisca (articolo 24 Codice); il provvedimento del tribunale che dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende quando non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ma sussistono indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto al condizionamento mafioso (articolo 34 Codice); il provvedimento del tribunale che, in presenza dei medesimi presupposti,

dal carattere occasionale, dispone il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende (articolo 34-*bis* Codice); il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario delle aziende (articolo 41 Codice); il provvedimento definitivo di confisca (articolo 45 Codice). L'elencazione non ha carattere esaustivo in quanto l'articolo 51-*bis* precisa che dovranno essere iscritti anche «tutti i provvedimenti giudiziari» previsti dal Codice antimafia, «comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse». La cancelleria dovrà presentare istanza al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito del provvedimento giudiziario. Per le modalità di presentazione dell'istanza si rinvia alla legge n. 580 del 1993, di riordino delle camere di commercio, che all'articolo 8 disciplina appunto il registro delle imprese. Nelle more dell'emanazione di uno specifico regolamento (proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in base all'articolo 8, comma 6-*bis*), la richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 (in base all'articolo 8, comma 6-*ter*).

Quanto all'articolo 37, ricorda che esso incide, novellandole, sulle disposizioni del Codice antimafia, relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. La disposizione modifica in primo luogo l'articolo 110 del codice antimafia prevedendo la possibilità di istituire fino a 4 sedi secondarie dell'Agenzia. È soppressa inoltre la previsione per la quale le sedi dell'Agenzia devono essere stabilite in immobili confiscati (comma 1). In base all'articolo 110, comma 1, del codice antimafia, nella formulazione in vigore prima del decreto-legge in conversione: sono previste due sedi dell'Agenzia: una sede principale a Roma; la sede di e una sede secondaria a Reggio Calabria. In concreto, tuttavia, come evidenzia la relazione tecnica, at-

tualmente permangono, oltre alla sede di Reggio Calabria, anche altre 3 sedi (Palermo, Napoli e Milano) istituite prima dell'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 (che ha modificato l'articolo 110 nel senso qui illustrato), e temporaneamente salvaguardate (*rectius* «fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia») dall'articolo 1, comma 292, della legge n. 205 del 2017; le sedi, compatibilmente con le esigenze di funzionalità, devono essere stabilite in immobili confiscati alla criminalità organizzata; l'Agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

Evidenzia che l'articolo 37, al comma 2, interviene poi sull'articolo 112 del codice antimafia: prevedendo che alla istituzione delle ulteriori sedi secondarie provveda l'Agenzia stessa con delibera del Consiglio direttivo. Tali sedi devono essere istituite in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (lettera *a*), n. 1); sopprimendo il parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo preliminare alla delibera del Consiglio direttivo con la quale l'Agenzia approva il bilancio preventivo e quello consultivo (lettera *a*), n. 2 e lettera *b*). L'articolo 37, infine, modifica l'articolo 113-*bis* del codice antimafia in materia di organico dell'Agenzia (comma 3). Più nel dettaglio il comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge: limita a 100 – su un totale di 170 previste – le unità di personale da reclutare per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia attraverso procedure ordinarie di mobilità (lettera *a*); dispone che le restanti 70 unità possano essere reclutate mediante procedure selettive pubbliche, con oneri a carico dell'Agenzia, mentre per quanto riguarda la spesa «a regime» si provvede ai sensi dell'articolo 41 che detta disposizioni per la copertura finanziaria dei Titoli II e III del provvedimento (lettera *b*); aggiunge due ulteriori commi (4-*bis* e 4-*ter*) all'articolo 113-*bis* del codice antimafia (lettera *c*).

Rileva che l'articolo 37-*bis* modifica l'articolo 113 del codice antimafia in materia di organizzazione e funzionamento

dell'Agenzia, prevedendo che essa possa richiedere la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, di Agenzie fiscali o di altri enti pubblici. Si tratta di un articolo inserito presso l'altro ramo del Parlamento, il quale modifica in particolare il comma 3 dell'articolo 113 del codice antimafia. La disposizione, oltre a sopprimere ogni riferimento al « Regolamento », estende il novero di soggetti della cui collaborazione l'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni, può avvalersi. Nel dettaglio l'Agenzia potrà avvalersi della collaborazione di: amministrazioni centrali dello Stato; società ed associazioni *in house* (l'Agenzia potrà avvalersi di questi soggetti « con le medesime modalità delle amministrazioni); Agenzie fiscali; enti pubblici.

Evidenzia che l'articolo 38 introduce una deroga, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, alle norme della *spending review* con riguardo alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Rileva che l'articolo 38-*bis*, infine, dispone in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura. A tal fine esso propone novelle alla legge n. 44 del 1999 (« Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura »). In particolare, preclude l'iscrizione agli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni antiracket e antiusura ai soggetti che non

siano in regola con la documentazione antimafia. Amplia i termini per la presentazione delle domande di elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive. Dispone inoltre circa: le modalità di concessione dell'elargizione quando dall'elargizione delle somme a valere sul fondo dipenda la ripresa efficiente dell'attività imprenditoriale; l'attività del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura; i termini di alcune scadenze per il richiedente l'elargizione.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.*

*Atto n. 51.*

*(Rilievi alla V Commissione).*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	22
DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	22

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 novembre 2018. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Go-**

**verno in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

**C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento riferendo che il decreto-legge n. 113 del 2018 – approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta dello scorso 7 novembre – reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Evidenzia, quindi, che il testo trasmesso alla Camera in seconda lettura contiene anche una delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle car-

riere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, la cui necessità era stata segnalata, nel parere reso dalle Commissioni riunite Affari costituzionale e Difesa sullo schema di decreto legislativo n. 35 del 2018 (ora decreto legislativo n. 126 del 2018), recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95 del 2017, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia.

Al riguardo, ricorda che nel corso dell'esame del richiamato provvedimento il sottosegretario Molteni aveva annunciato l'intenzione del Governo di chiedere un'ulteriore delega al Parlamento affinché si pervenisse quanto prima ad un riordino più organico dell'intero comparto difesa e sicurezza, « sostenuto da risorse aggiuntive, al fine di riconoscere la specifica dignità del lavoro svolto dal personale del settore ».

Il decreto-legge in esame rappresenta, dunque, il veicolo normativo attraverso il quale il Governo può portare a compimento quel processo di riordino delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate avviato nella scorsa legislatura, potendo contare su risorse finanziarie certe, presenti in un apposito fondo istituito anch'esso dal decreto-legge in esame.

Prima di illustrare nel dettaglio le richiamate disposizioni di nostro interesse ricorda, in via generale e molto sinteticamente, le disposizioni del Titolo I in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione; quelle del Titolo II, che introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici; infine, quelle del Titolo III, concernenti la funzionalità del Ministero dell'interno e relative a interventi per rafforzare l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

Passando alle disposizioni sulle quali deve concentrarsi l'attenzione della Com-

missione Difesa, evidenzia, in primo luogo, che i commi da 2 a 5, dell'articolo 1, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano la sopra ricordata delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, nei limiti delle risorse appostate su un Fondo appositamente istituito dall'articolo 35 del decreto-legge stesso, nel quale sono confluite le residue autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate. Ricorda, infatti, che una prima attuazione è stata compiuta con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017 e con il decreto legislativo n. 126 del 2018.

A queste risorse si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 previste dall'articolo 35 del medesimo decreto-legge.

Le risorse del Fondo istituito dall'articolo 35, come precisato nel secondo periodo della medesima disposizione, sono finalizzate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia delle Forze armate, comprese le Capitanerie di porto.

Ricorda, infine, che il disegno di legge di bilancio 2019 attualmente all'esame della Camera dispone, all'articolo 36, un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, del medesimo Fondo.

Quanto ai principi e ai criteri direttivi che dovranno essere rispettati in sede di adozione dei decreti legislativi – fermo restando il principio del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia – le disposizioni in esame richiamano, sia per quanto concerne il riordino dei ruoli delle Forze di polizia, sia per quanto concerne il riordino delle Forze armate, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015.

Fa presente, in particolare, che i principi e i criteri direttivi dettati da tale

disposizione dispongono: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, nel rispetto delle peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché dei contenuti e dei principi di specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dettati dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010.

Segnala, poi, che per quanto riguarda la procedura di adozione dei decreti legislativi in esame, viene richiamata quella prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 124 del 2015 (che ha delegato il Governo al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia) e che prevede, tra l'altro, la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato (che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo), la trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Ricorda anche che, sempre secondo la suddetta disposizione, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni com-

petenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Si sofferma, quindi, sul comma 1 dell'articolo 33, che – al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – autorizza la spesa, a partire dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria), anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche fissato dal decreto legislativo n. 75 del 2017, nella misura pari all'importo destinato alle medesime finalità per il 2016. Il successivo comma 2 del medesimo articolo specifica che i relativi pagamenti degli straordinari, nelle more dell'adozione del decreto annuale che determina l'ammontare massimo degli straordinari consentiti per le Forze di polizia, sono autorizzati entro i limiti massimi del « decreto applicabile all'anno precedente ».

Di rilevante importanza per la Commissione Difesa è anche l'articolo 35-*sexies*, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, che novella l'articolo 5, comma 3-*sexies* del decreto legislativo n. 7 del 2015, in materia di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia, riferendolo alle funzioni da queste svolte nei comparti di specialità ed estendendolo altresì, per quanto concerne la Guardia di finanza, alle attività di polizia economica e finanziaria.

In particolare, le modifiche introdotte estendono le finalità dell'utilizzo dei droni alle funzioni svolte nei settori della sicurezza stradale, della sicurezza ferroviaria, della sicurezza delle frontiere e della sicurezza postale e delle comunicazioni per quanto riguarda le Forze di polizia, e a quelle svolte nei settori della sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni

alimentari, della sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare, della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale e della sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale, per quanto concerne l'Arma dei carabinieri.

Con riferimento, invece, al Corpo della Guardia di finanza, oltre ai settori della sicurezza del mare e della sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento, la disposizione, come già anticipato, estende l'utilizzo dei droni alle attività di contrasto delle frodi e degli illeciti nel settore economico finanziario.

Infine, richiama l'attenzione sull'articolo 37 che incide, novellandole, sulle disposizioni del codice antimafia relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

In particolare, segnala il comma 3, che modifica l'articolo 113-*bis* del codice an-

timafia al fine di prevedere che l'Agenzia possa continuare ad avvalersi di un contingente di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, fino a un massimo di 20 unità, in posizione di comando, distacco e fuori ruolo.

Al riguardo, ricorda che il personale interessato dalla disposizione conserva il proprio stato giuridico ed economico e i relativi oneri finanziari sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre spetta all'Agenzia nazionale il rimborso a tali amministrazioni dei soli oneri di trattamento accessorio.

Alla luce di quanto premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 26

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) ..... 27

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 32

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.**

**C. 1334 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che la deputata Fregolent sottoscrive l'emendamento De Menech 11.48; il deputato Benamati sottoscrive l'emendamento De Filippo 33.4; il deputato De Menech sottoscrive l'articolo aggiuntivo Zardini 21.0128, il deputato Caiata sottoscrive l'articolo aggiuntivo Schullian 13.026; il deputato Sgarbi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Schullian 33.01; i deputati Sabrina De Carlo e Sut sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Panizzut 90.3; il deputato Paolo Russo sottoscrive l'articolo aggiuntivo Mandelli 36.018; il deputato Roberto Rosso sottoscrive l'emendamento Zanella 14.12; il deputato Fassino sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rosato 46.011; i deputati Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra e Padoan sottoscrivono le proposte emendative Marattin 60.065, 60.3, 66.2, 60.064; i deputati Padoan e Boschi sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Marattin 28.028; la

deputata De Micheli sottoscrive l'emendamento Boschi 11.4; la deputata Boschi sottoscrive l'emendamento Carnevali 21.85; i deputati Gagliardi, Casino, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti e Ruffino sottoscrivono l'emendamento Gagliardi 79.58; il deputato Navarra sottoscrive l'articolo aggiuntivo Locatelli 40.80; i deputati Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Pezzopane, Cenni e Nardi sottoscrivono gli emendamenti Marattin 64.6, 15.2 e 17.5; il deputato Benamati sottoscrive l'emendamento De Filippo 33.4.

Comunica inoltre che le proposte emendative Prestigiaco 63.8, 63.9 e 63.10 e Mura 63.6 sono state riammesse e sono state collocate, come da richiesta dei presentatori, come articoli aggiuntivi all'articolo 62 privi di parte consequenziale, assumendo conseguentemente la seguente nuova numerazione: Prestigiaco 62.05, 62.08 e 62.07 e Mura 62.04. Avverte inoltre che le proposte emendative Morelli 55.062 e Prestigiaco 80.3 e 80.4 sono state anch'esse riammesse.

Fa presente che non tutti i gruppi hanno provveduto ad effettuare la segnalazione delle proposte emendative da porre in votazione per l'esame in referente del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), evidenziando le difficoltà incontrate dal proprio gruppo nell'effettuare la segnalazione di un ridotto numero di proposte emendative da porre in votazione, rispetto a quelle presentate, chiede che venga riunito al più presto un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per discutere della questione.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta e convoca un'immediata riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.25.**

Claudio BORGHI, *presidente*, in relazione a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissa alle ore 15.30 della giornata odierna il termine per la segnalazione di ulteriori proposte emendative da porre in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.**

**C. 1189-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole — Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato ed in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.

Segnala che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, in parte tuttora utilizzabile, sebbene il provvedimento sia stato modificato nel corso dell'esame svolto in sede referente.

In merito agli articoli da 1 a 7, relativi al contrasto dei reati contro la pubblica

amministrazione, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 9, recante Obblighi di pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, rileva che le norme impiegano per finalità di spesa somme versate a titolo di sanzione amministrativa, di cui la vigente normativa, non prevede un'espressa assegnazione. La norma appare quindi suscettibile di determinare maggiori oneri, ove le predette entrate risultino scontate ai fini dei tendenziali. In proposito ritiene necessario acquisire un chiarimento.

In merito agli articoli da 10 a 13 e 15 concernenti trasparenza e controllo dei partiti e dei movimenti politici, rileva che le norme in esame, da un lato, rafforzano gli obblighi di pubblicità e di rendicontazione relativi ai contributi finanziari e alle prestazioni gratuite effettuate nei confronti dei partiti e movimenti politici, dall'altro prevedono un apparato sanzionatorio in caso di violazione dei medesimi obblighi. Tanto premesso, ritiene che andrebbe chiarito se la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, i cui compiti di controllo sono stati incrementati, disponga delle risorse necessarie per assolverli.

Quanto all'articolo 14, recante Delega per un testo unico sul finanziamento dei partiti, non ha osservazioni da formulare attesa la natura sostanzialmente compilativa del testo unico da emanare.

Relativamente all'articolo 16, recante Clausola di invarianza finanziaria, ritiene utile acquisire la valutazione del Governo in merito all'idoneità della clausola in esame a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

La sottosegretaria Laura CASTELLI osserva che le somme versate a titolo di sanzione amministrativa, di cui la vigente normativa non prevede un'espressa assegnazione, impiegate per finalità di spesa dall'articolo 9, in materia di obblighi di

pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, non dovrebbero comportare effetti onerosi per la finanza pubblica.

Conferma poi che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, i cui compiti di controllo sono stati incrementati dagli articoli da 10 a 13, dispone delle risorse necessarie per assolverli.

Sottolinea infine che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16 appare idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime perplessità in relazione all'effettiva invarianza finanziaria delle disposizioni, introdotte nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, relative alla prescrizione e alla corruzione in atti giudiziari.

In particolare, con riferimento alla sospensione del corso della prescrizione conseguente alla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, evidenzia il possibile aumento degli oneri a carico della finanza pubblica conseguenti alla maggiore durata dei processi, al maggior numero di detenuti nelle carceri e agli indennizzi nei confronti dei danneggiati.

Conclude osservando come non sia opportuno che l'esame della Commissione sia limitato agli aspetti evidenziati dal relatore, anche in considerazione della valenza della clausola di invarianza finanziaria, riferita al disegno di legge nel suo complesso.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che la rappresentante del Governo abbia correttamente fornito risposta alle precise richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Guido CROSETTO (FdI) sottolinea come il Governo sia tenuto a rispondere alle richieste di tutti i commissari, non solo a quelle del relatore.

La sottosegretaria Laura CASTELLI interviene per ribadire che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16 appare idonea a garantire la neutralità finanziaria di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che la Commissione bilancio, nell'espressione del proprio parere, si limita a valutare, sia con riferimento alle spese sia con riferimento ai risparmi, gli effetti diretti sulla finanza pubblica delle disposizioni introdotte dai provvedimenti sottoposti al suo esame. Anche in questa circostanza pertanto la Commissione, sulla base di quanto comunicato dalla rappresentante del Governo, si dovrebbe limitare a prendere atto dell'assenza di effetti pregiudizievoli diretti sulla finanza pubblica.

Giusi BARTOLOZZI (FI), pur ribadendo l'opportunità di una relazione tecnica in relazione agli aspetti testé evidenziati, prende atto di quanto evidenziato dal presidente in relazione all'assenza di effetti pregiudizievoli diretti sulla finanza pubblica del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1189-A, recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le somme versate a titolo di sanzione amministrativa di cui la vigente normativa non prevede un'espressa assegnazione, impiegate per finalità di spesa dall'articolo 9, in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, non dovrebbero comportare effetti onerosi per la finanza pubblica;

la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, i cui compiti di controllo sono stati incrementati dagli articoli da 10 a 13, dispone delle risorse necessarie per assolverli;

la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16 appare idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'articolo aggiuntivo Costa 01.04, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, rinviando l'attuazione delle deleghe al previo reperimento delle risorse finanziarie tramite apposito atto legislativo, senza peraltro fare riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Costa 01.06 e 01.07, che sono volte ad incrementare l'entità della riparazione ri-

sarcitoria prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui le sentenze siano intervenute oltre un determinato limite temporale eccedente la ragionevole durata del processo. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle citate proposte emendative;

Ciaburro 6.0200, che prevede che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano predisporre, in luogo del piano di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della Giunta. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

Iezzi 10.302, che prevede, tra l'altro, la pubblicazione sul sito internet dell'ente locale o regionale il curriculum vitae dei candidati alle elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito al fatto che gli enti interessati possano adempiere ai compiti loro attribuiti nell'ambito delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci;

Lucaselli 12.04, che dispone, tra l'altro, che i regolamenti degli enti territoriali prevedano la messa a disposizione, a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee o convegni, stabilendo altresì per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità siano esentate dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa.

Infine fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano

presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 6.0200, che non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Concorda infine con il relatore in merito all'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario delle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti della rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 01.04, 01.06, 01.07, 10.302 e 12.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore

**Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.**

**C. 680.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 14 novembre 2018, al fine di esprimere il proprio parere alla Commissione di merito. In tale occasione era stato chiesto al Governo di fornire chiarimenti in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento ed era stato stabilito che la Commissione bilancio avrebbe espresso il proprio parere direttamente per l'Assemblea.

Evidenziando che la Commissione di merito, in data 14 novembre 2018, ha approvato il testo del provvedimento senza apportare modifiche, chiede alla rappresentante del Governo di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Laura CASTELLI evidenzia che la puntuale definizione delle funzioni degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo delle aziende del trasporto pubblico locale in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, recata dai nuovi commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotti dal provvedimento in titolo, è sostanzialmente volta a risolvere contrasti giurisprudenziali e presenta, tramite il richiamo all'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, un contenuto confermativo di quanto già previsto a legislazione vigente in materia di competenze ai fini dell'accertamento delle violazioni in materia di sosta.

Osserva pertanto che le disposizioni in esame non appaiono suscettibili di incidere sul volume delle contestazioni affidate alle predette figure e, dunque, sull'entità delle sanzioni elevate, che potranno comunque continuare ad essere accertate da tutti i soggetti di cui all'articolo 12 del Codice della strada, fermo restando che, per quanto concerne in particolare il comparto di specialità sicurezza stradale, l'accertamento e la contestazione di dette violazioni rimarrebbe affidata, in ambito urbano, ai Corpi e

servizi di polizia locale, con il conseguente incameramento delle relative sanzioni da parte dei comuni.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 680, recante Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la puntuale definizione delle funzioni degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo delle aziende del trasporto pubblico locale in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, recata dai nuovi commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotti dal provvedimento in titolo, è sostanzialmente volta a risolvere contrasti giurisprudenziali e presenta, tramite il richiamo all'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, un contenuto confermativo di quanto già previsto a legislazione vigente in materia di competenze ai fini dell'accertamento delle violazioni in materia di sosta;

le disposizioni in esame non appaiono pertanto suscettibili di incidere sul volume delle contestazioni affidate alle predette figure e, dunque, sull'entità delle sanzioni elevate, che potranno comunque continuare ad essere accertate da tutti i soggetti di cui all'articolo 12 del Codice della strada, fermo restando che, per quanto concerne in particolare il comparto di specialità sicurezza stradale, l'accertamento e la contestazione di dette

violazioni rimarrebbe affidata, in ambito urbano, ai Corpi e servizi di polizia locale, con il conseguente incameramento delle relative sanzioni da parte dei comuni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formula dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	36
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	37

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**  
(Relazione alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dalla giornata di venerdì 23 novembre prossimo e che la Commissione Finanze si dovrà pertanto esprimere entro la giornata di domani.

Leonardo TARANTINO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali – del disegno di legge C. 1346, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il fun-

zionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Segnala innanzitutto che nel corso dell’esame presso il Senato sono state apportate al provvedimento numerose modifiche e sono stati aggiunti 34 nuovi articoli. Anche il disegno di legge di conversione è stato modificato, con l’inserimento dei nuovi commi da 2 a 5.

L’articolo 1 del disegno di legge di conversione reca, al comma 1, la consueta clausola in base alla quale il decreto-legge è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge di conversione e reca, al comma 6, la formula di entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I nuovi commi da 2 a 5, inseriti nel corso dell’esame al Senato, recano una delega al Governo per l’adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 35 del decreto-legge. L’articolo 35 istituisce, infatti, un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate (una prima attuazione è stata compiuta con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017 e con il decreto legislativo n. 126 del 2018), cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Parallelamente, il disegno di legge di bilancio 2019 (C. 1334), presentato alla Camera, dispone all’articolo 36 un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2020, del medesimo fondo di cui all’articolo 35.

Passando alle disposizioni del decreto-legge, che toccano in misura molto limitata gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, queste si articolano in

tre Titoli, cui si aggiunge un quarto recante disposizioni finanziarie e finali, in materia rispettivamente di: immigrazione; sicurezza pubblica; organizzazione dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno e dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

Il Titolo I (articoli da 1 a 15-ter) reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione.

Il Titolo II (articoli da 16 a 31) reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa.

Il Titolo III (articoli da 32 a 38) reca disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Di un qualche interesse per la Commissione Finanze è l’articolo 33 che, con la finalità di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, autorizza la spesa, a partire dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia – ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza – anche in deroga al limite dell’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche fissato dal decreto legislativo 75/2017. La spesa è a valere sugli stanziamenti di bilancio disponibili.

L’articolo 35 istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Le risorse del Fondo sono finalizzate all’adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze

di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017.

Il decreto legislativo n. 94 del 2017, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. Le disposizioni in esso contenute incidono sul reclutamento, l'avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici connessi agli accresciuti impegni del personale militare.

A sua volta, con il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stata data attuazione alla delega recata dall'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 (legge di riorganizzazione della P.A.) per la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria). Complessivamente la riforma disposta con il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha perseguito le seguenti finalità: adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo; semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo; ampliamento delle opportunità di progressione in carriera; elevazione dei titoli di studio per l'accesso alle diverse qualifiche; ampliamento delle funzioni, con conseguente intervento sui relativi trattamenti economici; adeguamento delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, conseguente al potenziamento delle funzioni; adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici.

L'articolo 36 apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. La disposizione stabilisce che i beni immobili confiscati – oltre che al patrimonio dello Stato, al patrimonio del Comune, della provincia o della Regione ove l'immobile è sito, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e con-

fiscati alla criminalità organizzata o ad una serie di altri soggetti – possono essere trasferiti anche alle città metropolitane, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile.

Si stabilisce inoltre che l'avviso di vendita di tali beni debba essere pubblicato sui soli siti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dell'Agenzia del demanio, e non anche su quello della Prefettura, come prevede la normativa vigente.

Una ulteriore disposizione prevede che i beni sequestrati e confiscati che rimangono invenduti decorsi tre anni dall'avvio della procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato.

L'articolo 37-*bis* modifica l'articolo 113 del codice antimafia in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che essa possa richiedere la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, di società ed associazioni *in house*, di Agenzie fiscali o di altri enti pubblici.

L'articolo 38-*bis* dispone in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura. A tal fine esso propone novelle alla legge n. 44 del 1999 (« Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura »).

In particolare, preclude l'iscrizione agli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni antiracket e antiusura ai soggetti che non siano in regola con la documentazione antimafia. Amplia i termini per la presentazione delle domande di elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive. Dispone inoltre circa: le modalità di concessione dell'elargizione quando dall'elargizione delle somme a valere sul fondo dipenda la ripresa efficiente dell'attività imprenditoriale; l'attività del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura; i termini di alcune scadenze per il richiedente l'elargizione.

In particolare, si segnala, a favore dei richiedenti l'elargizione, l'ampliamento da 300 giorni a due anni, a decorrere dal provvedimento di sospensione, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché di altri atti esecutivi. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati.

Infine, il Titolo IV del provvedimento reca, agli articoli 39 e 40, la quantificazione degli oneri associati al provvedimento e l'indicazione delle coperture finanziarie, nonché l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 novembre 2018 — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.**

**Atto n. 49.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 6 novembre, ma che la Commissione non si è sinora espressa in quanto non era pervenuto il parere della Conferenza Unificata. Essendo ora stata trasmessa tale documentazione, la Commissione può concludere l'esame dell'Atto.

Leonardo TARANTINO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Atto n. 49);

ricordato che il provvedimento, in attuazione della delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori, opere e concorsi pubblici di progettazione, di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche in maniera conforme allo standard europeo, come definito dalla direttiva 2014/55/UE;

visto il parere favorevole espresso sullo Schema di decreto l'8 novembre 2018 dalla Conferenza Unificata e ritenuta condivisibile la proposta avanzata in quella sede di istituire presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, al fine di consentire che le regole tecniche e le relative modalità applicative siano individuate anche con il contributo delle Regioni e degli enti locali,

ritenuto altresì opportuno garantire che la gestione delle fatture elettroniche europee sia compatibile con l'attuale gestione delle fatture in formato nazionale, e risulti di agevole utilizzo, anche per le piccole imprese;

preso atto altresì dei contenuti del provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nel quale si evidenziano alcuni profili di criticità in ordine alla tutela dei dati personali presenti nelle fatture elettroniche, e auspicato che il Governo si attivi nelle sedi opportune al fine di definire, in accordo con il Garante, adeguate regole tecniche a tutela della *privacy*,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di garantire che la gestione delle fatture elettroniche europee sia compatibile con l'attuale gestione delle fatture in formato nazionale, e risulti in ogni caso di agevole utilizzo, anche per le piccole imprese.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 38

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 38

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi in senso favorevole*) ..... 43

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

**C. 1346 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è concor-

dato di concludere l'esame del provvedimento oggi stesso.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, illustra, per i contenuti di competenza della VII Commissione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, già approvato dal Senato, che vi ha introdotto numerose modificazioni e aggiunte.

Riferisce che il decreto reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre, nel disegno di legge di conversione – e quindi al di fuori del decreto-legge in senso stretto – è collocata una norma che delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Sottolinea che il contenuto del provvedimento è estremamente ampio e articolato. Si struttura in tre titoli, oltre a quello recante le disposizioni finanziarie e finali, i quali vertono rispettivamente in materia di immigrazione; sicurezza pubblica; e organizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

Evidenzia che gli aspetti di interesse della VII Commissione sono innanzitutto nell'articolo 14 del decreto-legge, che detta disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando a questo fine la legge n. 91 del 1992. Questa già prevede, tra le altre cause di acquisto della cittadinanza italiana, l'acquisto per matrimonio con un italiano o per concessione. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una norma che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio o per concessione al possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

Nel sottolineare che la modifica apporata dal Senato è nata da un emendamento parlamentare alla cui stesura ha contribuito anche personalmente, osserva la conoscenza della lingua e della cultura del Paese ospitante è essenziale per l'integrazione e ricorda che in altri Paesi europei a forte tasso di immigrazione viene richiesta la conoscenza non solo della lingua, ma anche della storia nazionale.

Per dimostrare questo livello di conoscenza della lingua, il decreto in esame prevede che gli stranieri interessati attestino il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal MIUR e dal MAECI ovvero producano apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal MAECI.

Ricorda che il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue è stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto denominato Apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea, allo scopo di favorire il superamento degli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa e di definire livelli di competenza su cui misurare i progressi di apprendimento. Il Quadro contempla sei livelli di competenza linguistica individuale: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. In particolare, il livello B1 prevede la capacità di sostenere conversazioni semplici su argomenti noti o di interesse, comprendendo gli elementi principali in un discorso, la capacità di comprendere l'essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di interesse personale o professionale, la comprensione di testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, la scrittura di testi semplici su argomenti noti o di interesse. Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per

Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre. All'estero è possibile sostenere gli esami per il rilascio dei certificati di competenza linguistica CLIQ presso diversi enti che sono elencati nel sito del MAECI.

Ricorda che in base alla normativa vigente il superamento del test di conoscenza della lingua italiana è già previsto per il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del testo unico). Dall'onere di attestazione della conoscenza della lingua il decreto-legge esclude coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: questo perché per loro la legge già prevede l'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Evidenzia in particolare che l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico è un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri. La conoscenza della lingua e della cultura italiana rappresenta l'elemento centrale dell'Accordo di integrazione: con la sottoscrizione dell'Accordo lo straniero si impegna ad acquisire una conoscenza equivalente almeno al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento. A sua volta il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, riservato agli stranieri residenti da lungo tempo nel nostro Paese, è subordinato al superamento di un *test* di conoscenza della lingua italiana.

Riferisce che l'articolo 20-*bis* prevede un incremento della contribuzione delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico. In particolare, l'articolo incrementa dall'1 al 5 per cento la soglia minima e dal 3 al 10 per cento la soglia massima della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti per eventi sportivi calcistici destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e, in partico-

lare, i costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia. L'articolo 21 estende l'ambito applicativo del cosiddetto DASPO urbano ad altre aree, tra cui quelle destinate allo svolgimento di pubblici spettacoli.

Ricorda, quindi, che il DASPO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nasce per limitare l'accesso di persone potenzialmente pericolose ai luoghi in cui si svolgono eventi sportivi, come gli stadi di calcio, ed è stato poi esteso ad altri luoghi, non connessi con lo sport (cosiddetto DASPO urbano). In particolare, il DASPO urbano può essere irrogato – sulla base della legge vigente anche prima del decreto-legge in esame – per limitare l'avvicinamento di specifiche persone ad aree urbane individuate dai regolamenti di polizia urbana su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura, interessati da consistenti flussi turistici. La competenza è attribuita al sindaco del comune interessato.

Altre disposizioni di più o meno diretto interesse di questa Commissione si trovano anche nell'articolo 1 del decreto-legge. Questo reca una serie articolata di interventi. In sostanza, 1) abolisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che era previsto dal testo unico in materia di immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998); 2) mantiene fattispecie eccezionali di temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario, per situazioni per le quali il rimpatrio, in base all'ordinamento interno ed internazionale, non sarebbe comunque possibile; 3) enumera e tipizza questi permessi di soggiorno speciali; 4) detta disposizioni in materia di controversie relative al rilascio dei permessi speciali in questione. Viene disposta l'abolizione del permesso di soggiorno «per motivi umanitari»; nel contempo si prevede che la sostanza della tutela assicurata da quel tipo di permesso rimanga in via temporanea, attraverso permessi di soggiorno «speciali», in favore di stranieri che si

trovino in particolari situazioni. Alcuni tipi di permesso di soggiorno speciale erano già previsti dal testo unico per determinate situazioni, e queste ricevono nel decreto-legge una ridefinizione. Altre situazioni non erano espressamente disciplinate dal testo unico e trovavano applicazione piuttosto nelle prassi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e queste ricevono ora una tipizzazione e una disciplina. In sostanza, nell'impianto del decreto-legge, forme di tutela diverse da quelle della protezione internazionale (cosiddetto *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria) e della protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie sopravvivono solo entro il perimetro dei permessi di soggiorno speciali connessi alle situazioni descritte.

In sintesi, permessi speciali possono essere rilasciati a stranieri che siano interessati da una delle seguenti situazioni: abbiano bisogno di cure mediche; siano vittime di violenza o di grave sfruttamento; siano vittime di violenza domestica; non possano essere rimpatriati in condizioni di sicurezza perché calamità eccezionali hanno colpito il Paese di provenienza; siano stati vittime come lavoratori di particolare sfruttamento e abbiano presentato denuncia e cooperino nel procedimento penale contro il datore di lavoro; abbiano compiuto atti di particolare valore civile. I permessi di soggiorno speciali rilasciabili agli stranieri che si trovano in una di queste situazioni hanno durate diverse e volta a volta specificate.

Ciò premesso, sottolinea le disposizioni di più o meno diretto interesse della VII Commissione collegate con la riforma della disciplina del permesso di soggiorno. Tra queste c'è innanzitutto la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, che – nel trattare del permesso speciale di soggiorno per le vittime di violenza *domestica* – precisa che esso consente l'accesso, tra l'altro, allo studio (oltre che l'accesso ai servizi assistenziali e l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fermi i requisiti

minimi di età). Questo permesso ha durata di un anno. Alla scadenza, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, se il titolare è iscritto a un corso regolare di studi (oppure può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). La lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 1 – a sua volta – modifica l'articolo 27-*ter* del testo unico, che regola il caso dello straniero che entra in Italia per motivi di studio o di ricerca. Il testo unico prevede che l'ingresso e il soggiorno di stranieri per più di tre mesi è consentito – al di fuori delle quote massime di ingressi annuali previste dallo stesso testo unico – a chi è in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio che dà accesso al dottorato di ricerca. Il decreto-legge non modifica questo punto, ma stabilisce che questa regola dell'accesso per più di tre mesi non si applica agli stranieri cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno speciale. La lettera *n-bis*) – introdotta dal Senato in sede di conversione – prevede una modifica all'articolo 32 del testo unico, il quale disciplina il permesso di soggiorno rilasciato ai minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d'età.

In sostanza, il testo unico prevede che ai minori che sono stati dati in affidamento può essere rilasciato, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno per motivi di studio (oltre che per motivi di accesso al lavoro o per esigenze sanitarie). È richiesto il parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico. Ed è previsto attualmente che il mancato rilascio del parere non legittima il rifiuto del rinnovo di questo permesso di soggiorno. La norma approvata dal Senato – contenuta come detto nella lettera *n-bis*) dell'articolo 1 – abroga quest'ultima disposizione, ossia quella per cui il mancato rilascio del parere da parte del Comitato per i minori stranieri non è motivo per rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

La lettera *p*) dell'articolo 1 riguarda l'accesso ai percorsi di istruzione tecnica

superiore e ai percorsi di formazione superiore. Il testo unico prevede all'articolo 39 che l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università è consentito, a parità di condizioni con gli italiani, agli stranieri titolari di specifici permessi di soggiorno. L'articolo viene modificato per sopprimere dall'elenco degli specifici permessi di soggiorno quello per motivi umanitari (che il decreto ha eliminato dall'ordinamento) e per sostituirlo con il riferimento ai permessi di soggiorno speciali (introdotti dal decreto).

La lettera *q*) dell'articolo 1, infine, introduce nell'ordinamento una nuova tipologia di permesso di soggiorno: quello conseguente ad atti di particolare valore civile. La norma prevede che lo straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile possa ottenere uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ci siano motivi per considerarlo pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile ha durata di due anni, è rinnovabile e consente l'accesso allo studio (oltre che di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato).

Valentina APREA (FI) preannuncia l'astensione di Forza Italia dal voto, motivata dal fatto che le finalità del decreto sono condivisibili, ma il testo è migliorabile. Evidenzia che diverse misure del provvedimento corrispondono a punti del programma elettorale del centro-destra e sono contenute in proposte di legge presentate da Forza Italia nella scorsa legislatura. Auspica quindi l'accoglimento degli emendamenti presentati dal suo gruppo presso la Commissione di merito.

Si sofferma, con una valutazione favorevole, soprattutto sulla previsione di subordinare l'acquisizione della cittadinanza a un'adeguata conoscenza della lingua italiana: ricorda in proposito l'esperienza della regione Lombardia, con la giunta di

centro-destra della quale ha fatto parte, e la diffusione di scuole serali e centri per adulti.

Esprime quindi preoccupazione per la perdurante difficile situazione relativa alla presenza di un alto numero di bambini stranieri nelle classi scolastiche, i quali non parlano bene o affatto l'italiano: classi la cui difficile gestione viene abbandonata alla buona volontà di docenti e dirigenti scolastici. Invita pertanto il Governo a individuare soluzioni che assicurino il normale svolgimento dei programmi e delle lezioni, senza ledere i diritti soggettivi di nessuno.

Conclude ricordando che molti bambini e bambine di religione islamica presenti sul territorio non possono frequentare le scuole italiane, essendo obbligati a frequentare quelle coraniche dove vengono a volte educati a valori contrari a quelli della cultura italiana.

Anna ASCANI (PD) preannuncia il voto contrario del Partito democratico sul provvedimento, sia qui in Commissione, sia, successivamente, in Assemblea, ritenendo che il suo contenuto non sia in alcun modo utile agli italiani, ma soltanto ai partiti di Governo, che devono nascondere che non riescono a realizzare le promesse fatte in materia di reddito di cittadinanza e pensioni e cercano di nascondere la sconfitta con provvedimenti ad effetto ma inutili se non dannosi.

A suo avviso, le misure previste dal decreto non hanno nulla a che vedere con la sicurezza: ciò è specialmente vero per l'abolizione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che costituivano un valido strumento di monitoraggio dei flussi e di registrazione delle presenze di stranieri in Italia. Il decreto non farà diminuire il numero di stranieri – ché anzi i rimpatri sono diminuiti – ma li farà scomparire dai dati delle pubbliche amministrazioni e li renderà invisibili. Afferma che, rispetto alle opportunità di integrazione e di accoglienza, questo decreto compie un deciso passo indietro.

Con specifico riferimento all'articolo 14, giudica ipocrite le norme che impon-

gono la conoscenza della lingua italiana quale requisito per l'acquisizione della cittadinanza, considerato che contestualmente vengono ridotte le risorse per il suo insegnamento, rendendo così non praticabile allo straniero l'unica strada percorribile. Ciò premesso, ritiene che l'apprendimento della lingua è solo parte di un percorso che dovrebbe essere più articolato: suo avviso, la cittadinanza va acquisita all'esito di un percorso scolastico completo, comprensivo dello studio anche della storia e della cultura italiane, e non soltanto all'esito dell'apprendimento della lingua italiana. Peraltro, ritiene che il livello richiesto sia altro: come lo si può acquisire senza avere accesso all'apprendimento? Conclude invitando i colleghi della maggioranza ad una maggiore onestà intellettuale e, in particolare, i deputati del Movimento 5 Stelle a non rinnegare le proprie convinzioni solo in nome di un patto di Governo con la Lega.

Quanto alle norme sullo sport, condivide la previsione di un incremento della contribuzione a carico delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver espresso l'impegno di Fratelli d'Italia nel sostegno al Governo in materia di sicurezza e di immigrazione incontrollata, sottolinea che molte proposte di modifica presentate dal suo gruppo al Senato sono state respinte per riapparire, poi, all'interno di emendamenti della maggioranza o del Governo. Tra le proposte della sua parte politica ricorda in particolare quelle riferite all'introduzione del reato di integralismo islamico e alla chiusura delle moschee abusive, dove, in assenza di controlli, si istiga all'odio e alla violenza contro il Paese ospitante. Ricorda inoltre le proposte emendative di Fratelli d'Italia volte alla chiusura dei campi nomadi, osservando che i nomadi godono di privilegi spesso negati ai cittadini italiani residenti. Dichiarò comunque di condividere lo spirito del decreto e la scelta di limitare il rilascio di permessi di soggiorno per motivi umanitari, anche se in forma a suo

avviso troppo attenuata. Concorda, inoltre, con la previsione di subordinare l'acquisto della cittadinanza italiana a un'adeguata conoscenza della lingua, ed anzi sarebbe opportuno anche lo studio degli usi e dei costumi e in generale della cultura italiana, perché l'integrazione possa essere effettiva.

Conclude preannunciando l'astensione di Fratelli d'Italia dal voto e invitando la maggioranza a rispettare il programma del centro-destra sui temi della sicurezza con maggiore incisività, e non con l'approccio del Movimento 5 Stelle, che ricorda quello del centro-sinistra.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Salvatore Giuliano.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

**Atto n. 51.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi in senso favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che la relazione introduttiva è stata svolta nella precedente seduta e che, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concludere l'esame dell'atto nella seduta di oggi.

Cristina PATELLI (Lega), *relatrice*, propone di deliberare in senso favorevole sull'atto in esame.

Federico MOLLICONE (Fdi) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di deliberazione della relatrice, rilevando po-

sitivamente che quello in esame è un atto che assegna risorse anche al Ministero dei beni e delle attività culturali. Si augura che il Governo vorrà in futuro trasferire altre risorse al Ministero, invertendo la direzione fin qui presa, e che soprattutto vorrà destinare finanziamenti adeguati al Fondo unico per lo spettacolo, che è oggetto nel disegno di legge di bilancio di riduzioni consistenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 13.20.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque », di rappresentanti di Pavia Acque e di Gruppo Veritas ..... 45

##### SEDE CONSULTIVA:

D.L. 113/18: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 45

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 47

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) ..... 49

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 20 novembre 2018.*

**Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque », di rappresentanti di Pavia Acque e di Gruppo Veritas.**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 12.40 alle 13.30.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**D.L. 113/18: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzio-**

namiento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

**C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elena LUCCHINI (Lega) *relatrice*, evidenzia in via preliminare come il Senato abbia apportato numerose modifiche alle disposizioni originarie del decreto, ed abbia anche aggiunto 34 nuovi articoli.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione analitica dell'articolato, si sofferma sulle disposizioni che interessano la competenza della Commissione.

Segnala in primo luogo l'articolo 19-*bis*, introdotto al Senato, in materia di locazioni abitative. La norma reca un'interpretazione autentica dell'articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), volta a chiarire che gli obblighi ivi previsti valgono anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. Si tratta dell'obbligo di dare alloggio esclusivamente a persone munite di valido documento personale e dell'obbligo di comunicazione alle questure competenti entro le ventiquattro ore successive.

L'articolo 25 inasprisce il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concedano, anche di fatto, tali opere in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione del committente. L'articolo trasforma i relativi reati da contravvenzioni in delitti, prevedendo la reclusione da uno a cinque anni (la norma previgente prevedeva l'arresto da sei mesi a un anno) e la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in

subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto. Rimane ferma la possibilità per l'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

L'articolo 26 integra l'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008. La disposizione in commento prescrive di trasmettere anche al prefetto territorialmente competente la notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori in alcune tipologie di cantieri temporanei o mobili è tenuto ad inviare prima dell'inizio dei lavori per finalità di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito di una modifica apportata dal Senato, la notifica al prefetto concerne adesso esclusivamente i lavori pubblici.

L'obbligo di notifica riguarda i cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; i cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera o, infine, i cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. La normativa previgente limitava la notifica all'azienda unità sanitaria locale e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti. L'individuazione del prefetto come ulteriore destinatario si collega ai suoi poteri di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, attribuiti ai sensi del cosiddetto codice antimafia.

L'articolo 26-*bis*, introdotto al Senato, introduce l'obbligo di predisporre piani di emergenza interni ed esterni per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. Le finalità del piano di emergenza interna sono: a) il controllo e la limitazione degli incidenti e dei loro effetti dannosi per la salute, l'ambiente e i beni; b) la protezione della salute e dell'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; c) l'adeguata informazione verso i lavoratori, i servizi di emergenza o le

autorità locali competenti; d) il ripristino e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante (comma 1).

Spetta invece al prefetto competente per territorio, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, la predisposizione di un piano di emergenza esterna, sulla base delle informazioni trasmesse dal gestore. Le finalità del piano di emergenza esterna – in analogia con il piano di emergenza interna – sono a) il controllo e la limitazione dei danni b) la protezione della salute da incidenti rilevanti, mediante la cooperazione con la protezione civile c) fornire informazione adeguata d) il ripristino e disinquinamento dopo un incidente rilevante.

Per il prefetto, il termine entro cui elaborare tale piano è fissato in 12 mesi a partire dal momento in cui avrà ricevuto le necessarie informazioni dal gestore. Anche per il piano di emergenza esterna si prevede una revisione periodica, almeno con cadenza triennale.

La principale differenza rispetto al piano di emergenza interna riguarda i soggetti incaricati della revisione: per l'emergenza esterna se ne occuperà il prefetto (e non il gestore), il quale consulterà la popolazione (non i lavoratori).

Da ultimo, il comma 9 prevede l'elaborazione di linee-guida in materia di piani di emergenza esterna e di informazione alla popolazione. Le suddette linee-guida saranno tracciate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata. Al comma 10 viene prevista l'invarianza finanziaria della disposizione.

Si riserva, in conclusione, di formulare la proposta di parere alla luce dei contributi e delle valutazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il Sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Tommaso FOTI (FdI) chiede precisazioni sul perché non si sia dato conto anche dei contenuti dell'articolo 31-ter.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, fa presente che alla Commissione Ambiente è attribuita la competenza per le locazioni ad uso abitativo, nell'ambito delle politiche per la casa; l'articolo 31-ter reca invece disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili, e seppur di interesse per la Commissione, non rientra nella sua stretta competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Michele Dell'Orco.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

**Atto n. 51.**

(Rilievi alla V Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che la V Commissione ha chiesto alle Commissioni di settore di esprimere i propri rilievi entro la giornata di domani.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO fa presente che l'istruttoria del provvedimento in esame è stata avviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di quanto stabilito nella scorsa legislatura dal precedente Governo attraverso la legge di stabilità per il 2018.

Osserva che il Fondo reca risorse aggiuntive per 13 miliardi di euro destinati a molteplici finalità. Di questi, 9 miliardi sono destinati a trasporti, viabilità e ferrovie e circa 1 miliardo riguarda l'Anas, in ragione del passaggio di competenze ad essa di una serie di infrastrutture viarie precedentemente in capo alle province. Ricorda, al riguardo, un recente accordo con le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e parte della Toscana e un prossimo futuro accordo con il Piemonte, entrambi volti a trasferire nella competenza di Anas ulteriori infrastrutture viarie.

Rispetto a questi importi invita la Commissione, qualora lo ritenesse, a formulare proposte volte a cambiare gli stanziamenti precedentemente decisi tra l'uno e l'altro capitolo di spesa all'interno della medesima finalità e del medesimo esercizio finanziario, rimanendo ferma la possibilità di intervenire su di essi anche nel corso dell'esame della legge di bilancio.

Per consentire un più proficuo lavoro da parte dei commissari, deposita, quindi, agli atti della Commissione una tabella, predisposta in seguito ad una specifica richiesta della Commissione Trasporti, che analizza con maggiore dettaglio gli stanziamenti cui faceva prima riferimento, al netto di 520 milioni di euro, destinati alle finalità previste nel cosiddetto « decreto-legge Genova » (*vedi allegato*).

Tommaso FOTI (FdI) riguardo agli accordi con le regioni aventi ad oggetto il passaggio di competenza di alcune infrastrutture viarie, cui faceva riferimento il sottosegretario nel suo intervento, ritiene doveroso che la Commissione, anche al fine di poter fare valutazioni sul merito dei trasferimenti, venga informata dal Governo piuttosto che dalle agenzie di stampa, che citano tali accordi con un elevato livello di dettaglio riguardo alle singole strade in essi contenute. Riguardo alla propria regione, infatti, avendo letto sulle agenzie di quali infrastrutture si tratta, non ritiene che il passaggio di competenze in capo ad Anas possa risolvere tempestivamente i problemi. Chiede pertanto al Presidente di acquisire agli atti la suddetta documentazione.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO concorda con il deputato Foti riguardo all'opportunità che la Commissione sia informata dei citati accordi, tanto più che si tratta di accordi pubblici, raggiunti in sede di Conferenza Unificata con le associazioni dei comuni, delle province e con le regioni, in accoglimento delle richieste formulate dagli enti locali e motivati dalla scarsità delle risorse ad essi attribuite per far fronte alle citate infrastrutture.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dispone la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna del documento depositato dal rappresentante del Governo (*vedi allegato*). Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale la Commissione concluderà l'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

## RIMODULAZIONE LETT. a) FONDO EX ARTICOLO 1 COMMA 1072 DELLA LEGGE 205/2017

Descrizione Intervento	Lettera settore di intervento (art. 1, c. 1072, LB 2018)	Autorizzazione di spesa	Erogazione diretta o attualizzazione mutuo	2018	2019	2020	2021	2022
Contratto di programma RFI 2017-2021 - quota anno 2018	a) trasporti e viabilità	CdP RFI - L 266/2005, art. 1, c. 84	Erogazione diretta	0		30000000	54764000	39100000
ANAS - Completamento itinerari	a) trasporti e viabilità	CdP ANAS - DL 138/2002, art. 7, c 3 - L 296/2006 art. 1, c. 1018	Erogazione diretta			40000000	30000000	10000000
ANAS - Interventi per le strade di accesso alle zone interessate dal sistema	a) trasporti e viabilità	CdP ANAS - DL 138/2002, art. 7, c 3 - L 296/2006 art. 1, c. 1018	Erogazione diretta			20000000	20000000	20000000
ANAS - Riclassificazione rete stradale nazionale Manutenzione straordinaria per esigenze di sicurezza	a) trasporti e viabilità	CdP ANAS - DL 138/2002, art. 7, c 3 - L 296/2006 art. 1, c. 1018	Erogazione diretta			30000000	25000000	40000000
ANAS - Manutenzione di ponti e viadotti - Ripristino condizioni statiche ed adeguamenti sismici di ponti	a) trasporti e viabilità	CdP ANAS - DL 138/2002, art. 7, c 3 - L 296/2006 art. 1, c. 1018	Erogazione diretta			20000000	10000000	55900000
Adeguamento e messa in sicurezza dell'intero collegamento autostradale A24-A25	a) trasporti e viabilità	DL 91/2017, art. 16bis, comma 1	Erogazione diretta	9100000	0	20000000	40000000	20000000
Sistema idroviario Padano Veneto	a) trasporti e viabilità	L 413/1998, art. 11	Erogazione diretta			0	35000000	50000000
				<b>9100000</b>	<b>0</b>	<b>160000000</b>	<b>214764000</b>	<b>235000000</b>
Piano per il trasporto rapido di massa	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	L 232 del 2016 articolo 1 comma 140	Erogazione diretta	0	40000000	34740000	55000000	104200000
Completamento ciclovie	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	L 208/2015, art. 1, c. 640	Erogazione diretta		10000000	15000000	30000000	15000000
Rinnovo navi trasporto pubblico locale - contratto di servizio MIT	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale		Erogazione diretta		0	8000000	7000000	10000000
Rinnovo navi trasporto pubblico locale	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	LB 208/2015, art. 1, c. 866	Erogazione diretta		0	10000000	15000000	20000000
Rinnovo materiale rotabile ferroviario trasporto pubblico locale - contratto di servizio MIT	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale		Erogazione diretta			19740000	25240000	36250000
Rinnovo materiale rotabile per il trasporto pubblico locale	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	L 208/2015, art. 1, c. 866	Erogazione diretta	37000000	29700000	63260000	43760000	37750000
Rinnovo sistema frenante dei carri merci	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	DL 50/2017, art. 47, c. 10	Erogazione diretta	0	5000000	10000000		
Contributo per rottamazione carri merci vetusti	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	LB 205/2017, art. 1, c. 584	Erogazione diretta	0	0	0	5000000	5000000
				<b>37000000</b>	<b>84700000</b>	<b>160740000</b>	<b>181000000</b>	<b>228200000</b>
Fondo per la portualità	e) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	DL 40/2010, art. 4, c. 6	Erogazione diretta			20000000	20000000	15000000
Fondo per gli interporti	e) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	LF 244/2007, art. 2, c. 245	Erogazione diretta	5000000	10000000	15000000	10000000	5000000
Rifinanziamento fondo per la progettazione e insediamenti prioritari	e) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	Dlgs 50/2016 art. 202	Erogazione diretta				22800000	25000000
MO.S.E.	e) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	L 228/2012, articolo 1, comma 184	Erogazione diretta		50000000	35000000	15000000	
Rifinanziamento Piano invasi	e) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	L 205/2017 art. 1, c. 516-523	Erogazione diretta			17800000	15000000	25000000
				<b>5000000</b>	<b>60000000</b>	<b>87800000</b>	<b>82800000</b>	<b>70000000</b>
Fondo investimenti per l'abitare	f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria	DPCM 16 luglio 2009	Erogazione diretta	35837687	28087761	30946500		
Ammodernamento Centrale Operativa del Corpo delle capitanerie di porto	f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria	DLG 300/1999, art. 41	Erogazione diretta	500000	2670493	6300000		
Adeguamento immobili in uso al Corpo delle capitanerie di Porto alle normative antisismica, sicurezza e barriere architettoniche	f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria	LF 244/2007, art. 2, c. 619	Erogazione diretta					
				<b>36337687</b>	<b>30758254</b>	<b>37246500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo abbattimento manufatti abusivi	l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie	L 205/2017 articolo 1 comma 26	Erogazione diretta		0	0	0	0
Banca dati dell'abusivismo edilizio	l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie	L 205/2017 articolo 1 comma 26	Erogazione diretta	3000000				
				<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Acquisto di 1 aeromobile a medio raggio per il pattugliamento aereo	m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	LF 296/2006, art. 1, c. 1039	Erogazione diretta			1500000	8250000	8250000
Acquisto di 1 unità navale di altura	m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	LF 296/2006, art. 1, c. 1039	Erogazione diretta				3500000	4000000
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1500000</b>	<b>11750000</b>	<b>12250000</b>
Rifinanziamento abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati	n) eliminazione delle barriere architettoniche	L 13/1989, art. 10	Erogazione diretta	24000000	15000000	20000000	21000000	15000000
				<b>24000000</b>	<b>15000000</b>	<b>20000000</b>	<b>21000000</b>	<b>15000000</b>
				<b>114437687</b>	<b>190458254</b>	<b>467286500</b>	<b>511314000</b>	<b>560450000</b>

## RIMODULAZIONE LETT. a) FONDO EX ARTICOLO 1 COMMA 1072 DELLA LEGGE 205/2017

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale
40000000	130504000	190000000	320000000	440000000	519836000	564236000	828696000	825200000	1093100000	824564000	5900000000
10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	0	0	0		150000000
60000000	30000000	0	0	0	0	0	0	0			150000000
64454000	135400000	100000000	80000000	95000000	30000000	41546000					641400000
0	15000000	49100000	0	0	0	0					150000000
60000000	75000000	75900000	150000000	50000000	140000000	220000000	285000000	175000000	30000000	310000000	1660000000
21740000	23260000	20000000									150000000
<b>256194000</b>	<b>419164000</b>	<b>445000000</b>	<b>560000000</b>	<b>595000000</b>	<b>699836000</b>	<b>835782000</b>	<b>1113696000</b>	<b>1000200000</b>	<b>1123100000</b>	<b>1134564000</b>	<b>8801400000</b>
143260000	200000000	251900000	318100000	360400000	334300000	237100000	179000000	70000000	30000000	30000000	2388000000
15000000	20000000	10000000	35000000								150000000
											25000000
30000000	30000000	49000000	20000000	20000000	20000000	15000000	21000000				250000000
50000000	51770000	10000000									193000000
19910000	25320000	10300000	0								267000000
											15000000
											10000000
<b>258170000</b>	<b>327090000</b>	<b>331200000</b>	<b>373100000</b>	<b>380400000</b>	<b>354300000</b>	<b>252100000</b>	<b>200000000</b>	<b>70000000</b>	<b>30000000</b>	<b>30000000</b>	<b>3298000000</b>
10000000	30000000	20000000	50000000	20307559	15000000						200307559
5000000	10000000										60000000
30000000	14000000	10000000	15000000	5000000	2200000						124000000
											100000000
25000000	20000000	50000000	10000000	15000000	12800000	9400000					200000000
70000000	74000000	80000000	75000000	40307559	30000000	9400000	0	0	0	0	684307559
	0	0	0								94871948
											9470493
2000000	2000000	2000000	3000000	3000000	3000000	4000000	4000000	4000000	4000000		31000000
2000000	2000000	2000000	3000000	3000000	3000000	4000000	4000000	4000000	4000000	0	135342441
											0
											3000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
8250000	8250000	8000000	7500000								50000000
11000000	14000000	12500000	15000000	10000000							70000000
19250000	22250000	20500000	22500000	10000000	0	0	0	0	0	0	120000000
15000000	30000000	20000000	0	0	0						160000000
15000000	30000000	20000000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000000
<b>620614000</b>	<b>874504000</b>	<b>898700000</b>	<b>1033600000</b>	<b>1028707559</b>	<b>1087136000</b>	<b>1101282000</b>	<b>1317696000</b>	<b>1074200000</b>	<b>1157100000</b>	<b>1164564000</b>	<b>13202050000</b>

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	52
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	59

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
--	----

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato .....	58
--	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del**

**Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

**Atto n. 51.**

(Rilievi alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 novembre.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo se intende intervenire sul provvedimento.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO fornisce ulteriori elementi informativi sull'atto in esame, specificando in particolare che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio per il 2018 prevede, al netto delle risorse utilizzate a copertura di alcuni degli interventi previsti dal cosiddetto « decreto-legge Genova » interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un totale di circa 13 miliardi di euro, attribuiti per un importo di circa 9 miliardi per il settore dei trasporti e della viabilità, nell'ambito dei quali circa 6 miliardi sono destinati al contratto di programma 2017-2021 con RFI e circa 1 miliardo di euro all'ANAS, anche per interventi relativi alle nuove competenze sulle strade provinciali.

In particolare ritiene opportuno fornire tali elementi sulla base delle sollecitazioni pervenute dalla Commissione, per le vie brevi, evidenziando come la descritta ripartizione possa essere oggetto di proposte di modifica in sede di esame dell'atto del Governo n. 51 ovvero nell'ambito del disegno di legge di bilancio attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento.

Deposita quindi agli atti della Commissione una tabella riassuntiva dei descritti interventi (*vedi allegato*).

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, auspicando che la Commissione abbia l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla ripartizione del fondo, che coinvolge in misura rilevante le competenze della Commissione Trasporti. Sul punto occorre quindi verificare le decisioni della Commissione Bilancio in merito al termine per l'espressione del parere al Governo, fissato al momento al 22 novembre.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato

per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

**La seduta comincia alle 13.15.**

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

**C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Elena MACCANTI (Lega), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata oltre che la delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (C. 1346).

Il provvedimento all'esame reca molteplici disposizioni principalmente in materia di disciplina della protezione internazionale, di contrasto all'immigrazione illegale, di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.

Sono, in particolare, presenti alcune importanti disposizioni che intervengono su ambiti di diretta competenza della Commissione.

Segnala innanzi tutto all'attenzione della Commissione la disposizione di cui all'articolo 17, che pone in capo agli

esercenti di attività di noleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti contestualmente alla stipula del contratto e comunque con « congruo anticipo » rispetto al momento della consegna del veicolo. Tali comunicazioni sono oggetto di riscontro con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli. I dati comunicati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Queste comunicazioni hanno lo scopo di limitare i rischi derivanti dall'utilizzo di tali contratti di noleggio al fine di acquisire mezzi (anche pesanti) per porre in essere azioni terroristiche (come tristemente avvenuto in diverse città europee). Sono comunque esclusi dall'applicazione della disposizione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il *car sharing*, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste nonché di conservazione dei dati.

Una prima modifica diretta al codice della strada è introdotta dall'articolo 21-sexies, che novella l'articolo 7, comma 15-bis, del codice in materia di parcheggiatori abusivi. La disposizione riduce la sanzione amministrativa prevista per tale fattispecie (si prevede il pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101 mentre è attualmente prevista una sanzione da 1000 a 3500 euro) ma se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo viene applicata una sanzione penale (arresto da sei mesi a un anno ed ammenda da 2.000 a 7.000 euro) invece che il raddoppio della sanzione amministrativa come previsto dal regime vigente.

Modifiche più significative alle norme del codice della strada sono introdotte dall'articolo 23-bis, che interviene in materia di sequestro, confisca e fermo amministrativo dei veicoli. La norma in particolare riscrive gli articoli 213 e 214 del codice della strada che concernono rispettivamente la misura cautelare del sequestro amministrativo e la sanzione accessoria della confisca amministrativa e il fermo amministrativo del veicolo e introduce un nuovo articolo 215-bis prevedendo in sintesi le seguenti novità.

In primo luogo si stabilisce che, in linea generale, i mezzi oggetto di sequestro siano sempre affidati al conducente ovvero ad altro soggetto obbligato in solido (che deve custodirlo in un luogo di cui abbia la disponibilità, ovvero, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio), abrogando la specifica normativa prevista dall'attuale comma 2-quinquies dell'articolo 213 del codice della strada che stabiliva, nel caso in cui oggetto di sequestro sia un motociclo o un ciclomotore, che il mezzo venisse trasferito immediatamente presso un luogo di custodia e che, solo decorsi trenta giorni, il proprietario potesse richiederne la custodia.

Viene poi espressamente chiarito che, nel caso di sequestro del veicolo a seguito di trasgressione commessa da un minore, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata.

Si rende inoltre più severa la disciplina prevista nel caso in cui il custode faccia indebitamente uso del mezzo ad esso affidato in custodia. In tale circostanza si prevede infatti non più la sospensione, ma la revoca della patente di guida e l'immediato trasferimento del veicolo e della proprietà del medesimo al custode acquirente di cui all'articolo 214-bis del Codice della strada. Si prevede tuttavia che tale sanzione sia irrogata esclusivamente al soggetto che ha assunto la custodia (l'originaria previsione era invece indirizzata a « chiunque ») e si precisa, con riferimento alla confisca di mezzi utilizzati per com-

mettere un reato, che essa è prevista solo se i reati commessi siano diversi da quelli disciplinati dal Codice della strada.

Un'ulteriore modifica concerne il regime delle spese di custodia nelle ipotesi di rifiuto di custodia da parte del conducente (o degli altri obbligati in solido). Si prevede in questa circostanza che le spese di custodia siano anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

Rileva infine che il testo del decreto-legge prevede che l'importo delle sanzioni amministrative nel caso di rifiuto di custodia del mezzo e di circolazione abusiva con il veicolo sequestrato sia leggermente inferiore agli importi oggi vigenti (una leggera differenza si registra anche con riferimento alla fattispecie dell'articolo 214 relativa al rifiuto di custodire o trasferire il veicolo sottoposto a fermo amministrativo).

Con riferimento all'articolo 214, che viene anch'esso novellato integralmente, le modifiche rispetto alla situazione precedente sono sostanzialmente dirette ad allineare al nuovo regime del sequestro anche le disposizioni relative al fermo amministrativo. Viene anche in tal caso abrogato il comma 1-ter che disciplina il caso in cui oggetto di fermo amministrativo, sia un motociclo o un ciclomotore (viene pertanto eliminato il riferimento a tale norma nel comma 1). Viene esclusa, inoltre, la restituzione del mezzo confiscato quando l'accertamento della violazione sia dichiarato infondato nel caso in cui questo sia già stato trasferito in proprietà. Infine, nell'ipotesi di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo, si prevede che il soggetto che ha assunto la custodia ovvero che circoli o consenta che altri circolino con il veicolo stesso non solo è sanzionato in via amministrativa e subisce la confisca del veicolo ma è anche assoggettato alla revoca della patente di guida. Inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è assai più pesante rispetto alla normativa vigente.

Si introduce poi un nuovo articolo 215-bis, che stabilisce che i prefetti provvedono al censimento, con cadenza seme-

strale, dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e di fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro (dei quali deve essere redatto un elenco da pubblicare sul sito della prefettura). Il comma 2 del nuovo articolo 215-bis prevede che entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, il proprietario può assumere la custodia del veicolo, provvedendo nel contempo al pagamento delle somme dovute alla depositaria. Nel caso di mancata assunzione della custodia i veicoli devono ritenersi « abbandonati » o nel caso di veicoli sottoposti a confisca non ancora definitiva, « confiscati ». Nel caso di vendita, la somma ricavata è depositata fino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato (comma 3). Le modalità di comunicazione tra gli uffici interessati sono fissate con decreto dirigenziale, adottato di concerto tra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio (comma 4).

Le modifiche introdotte dall'articolo 23-bis mirano a ridurre i rilevanti oneri economici che gravano sull'Erario in conseguenza dei lunghi tempi di giacenza dei veicoli nelle depositerie, semplificando le procedure e favorendo una più efficiente gestione dei mezzi sottoposti a fermo e sequestro amministrativo.

Un'altra rilevante disposizione introdotta dal Senato è quella di cui all'articolo 29-bis. Tale disposizione interviene sulla delicata materia della circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, si propone la modifica degli articoli 93 (concernente, tra l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del codice della strada, disciplinando in termini più restrittivi i limiti secondo i quali i veicoli immatricolati all'estero possono circolare sul territorio italiano.

La prima modifica, introdotta all'articolo 93, vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 93), salvo quanto previsto per taluni casi di *leasing*, locazione senza conducente o comodato. Con riguardo a tali ultimi casi, si prevede che i veicoli concessi in *leasing* o in locazione senza conducente da un'impresa europea o concessi in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con un'impresa europea devono essere dotati di un documento dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Il documento deve essere custodito a bordo e sottoscritto dall'intestatario e deve inoltre recare una data certa. Il possesso di tale documento è prescritto anche per il veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con impresa estera. La disciplina si applica, nel rispetto del codice doganale comunitario, alle imprese che non abbiano stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. In mancanza del documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente (nuovo comma 1-*ter*).

Nel caso in cui sia accertata la violazione di quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* (ossia nel caso di circolazione di un mezzo con targa estera da parte di una persona residente in Italia da più di 60 giorni) l'intestatario del mezzo deve chiedere all'ufficio competente della Motorizzazione Civile il rilascio di un foglio di via e della relativa targa (ai sensi dell'articolo 99 del codice), previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere che, successivamente, verranno restituiti dalla Motorizzazione Civile ai competenti uffici dello Stato estero che li ha rilasciati. Ciò al solo fine di condurre il veicolo oltre il confine (nuovo comma 1-*quater*).

In caso di violazione del divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, si applica (nuovo comma 7-*bis*) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro. Il do-

cumento di circolazione è trasmesso all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio dall'organo accertatore, il quale ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 213 del codice (concernente la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca amministrativa). Decorsi 180 giorni dalla data della violazione, se il veicolo non è stato immatricolato in Italia oppure non sia stato richiesto il foglio di via, si applica la confisca amministrativa di cui al medesimo articolo 213.

In caso di violazione delle disposizioni su *leasing*, locazione e comodato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il verbale di contestazione dovrà prescrivere l'esibizione del documento previsto dal comma 1-*ter* entro 30 giorni. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 del codice, le cui disposizioni si applicano in quanto compatibili.

Il veicolo è riconsegnato (al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario) dopo la presentazione del documento o, in ogni caso, decorsi 60 giorni dall'accertamento della violazione. Nei casi di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 3.558 euro (di cui all'articolo 94, comma 3, del codice), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (nuovo comma 7-*ter*).

La seconda modifica concerne l'articolo 132, che ammette la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero per la durata massima di un anno (fattispecie applicabile, alla luce di quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 93, ai soggetti non residenti in Italia da più di 60 giorni).

Con la disposizione in commento si prevede che, scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in

Italia, l'intestatario debba chiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. Si prevede inoltre, attraverso la novella del comma 5 della medesima disposizione, che, fuori dei casi di veicoli concessi in *leasing* o in locazione senza conducente o comodato previsti dal nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 93, chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848 (assai più severa dell'attuale regime).

Dal punto di vista procedurale si prevede poi che l'organo accertatore trasmetta il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio ed ordini l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213, come novellato.

Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.

Un'ultima modifica viene infine introdotta all'articolo 196 del codice, prevedendo un'estensione dei soggetti che rispondono solidalmente per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria.

In particolare, si prevede che rispondano il locatario, in caso di locazione senza conducente come disciplinata dall'articolo 84 del codice della strada; l'intestatario temporaneo del veicolo, quando sia stata omessa la dichiarazione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine

dell'annotazione sulla carta di circolazione – da parte dell'avente causa – di atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, (articolo 94, comma 4-*bis*, del codice) e la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter* (veicoli in *leasing*, noleggio senza conducente, in comodato assegnati da società straniera ovvero soggetto residente in Italia da più di 60 giorni) e dall'articolo 132 (ossia nei casi di violazione del termine di un anno per la circolazione di veicoli immatricolati all'estero).

Un'ulteriore disposizione di competenza è contenuta nell'articolo 32-*quater* che interviene su uno specifico aspetto della complessa procedura di rimodulazione delle frequenze derivante dall'assegnazione di alcune bande di frequenza allo sviluppo della tecnologia 5G.

La disposizione, novellando l'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si limita a prevedere che in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico possano procedere alla disattivazione coattiva degli impianti, richiedendo a tal fine al Prefetto l'ausilio della forza pubblica, anziché avvalersi – come previsto dalla precedente disciplina – della polizia postale.

Segnala, infine, l'articolo 35-*sexies*, che prevede che, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), siano disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio

remoto, comunemente denominati « droni », ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza.

Luciano PIZZETTI (PD), dopo avere espresso un orientamento fortemente contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame nel suo complesso, si riserva di valutare nel prosieguo in modo più approfondito le norme di diretta competenza della Commissione Trasporti.

Simone BALDELLI (FI) richiede maggiori chiarimenti circa le disposizioni di cui all'articolo 17 in materia di noleggio di veicoli e, in particolare, circa l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. In particolare si chiede se tale adempimento non rischi di fatto di rendere eccessivamente complicato il noleggio di veicoli medesimo, soprattutto in luoghi come gli aeroporti.

Elena MACCANTI (Lega), *relatrice*, osserva come esigenze di questo tipo siano state prese in considerazione nel corso dell'esame al Senato, portando all'esclusione dall'applicazione della disposizione della fattispecie del *car sharing*, che certamente avrebbe potuto essere ostacolato dall'obbligo di comunicazione citato dal collega Baldelli.

Simone BALDELLI (FI) chiarisce che le sue perplessità si riferiscono alle ipotesi di noleggio tradizionale di auto e non al *car sharing*, noleggio che in una città come Roma a forte vocazione turistica potrebbe essere ostacolato dalla previsione di un congruo anticipo nella comunicazione dei dati dei clienti. Si tratta, a suo giudizio, di rendere concretamente applicabile la norma in questione.

Luciano PIZZETTI (PD) chiede maggiori chiarimenti in ordine all'impatto e alla compatibilità con la normativa euro-

pea delle disposizioni recate dall'articolo 29-*bis* in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero.

Federica ZANELLA (FI) chiede chiarimenti riguardo all'effettiva portata dell'articolo 32-*quater* in materia di rimodulazione delle frequenze del 5G, con particolare riferimento al rischio che le emittenti locali non liberino le frequenze assegnate.

Simone BALDELLI (FI) ritiene opportuno avere un ulteriore chiarimento sull'ambito oggettivo di applicazione del nuovo articolo 215-*bis* del codice della strada, introdotto dall'articolo 23-*bis* del provvedimento in esame. Chiede, in particolare, se le disposizioni in esso contenute riguardino anche le ipotesi di veicoli oggetto di rimozione forzata, paventando il rischio che, se così fosse, i veicoli rimossi potrebbero dopo sei mesi essere considerati abbandonati.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### COMITATO DEI NOVE

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

**C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n. 51).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

## RIMODULAZIONE LETT. a) FONDO EX ARTICOLO 1 COMMA 1072 DELLA LEGGE 205/2017

Descrizione Intervento	Lettera settore di intervento (art. 1, c. 1072, LB 2018)	Autorizzazione di spesa	Erogazione diretta o attualizzazione mutuo	2018	2019	2020	2021	2022
Contratto di programma RFI 2017-2021 - quota anno 2018	a) trasporti e viabilità	CdP RFI - L. 266/2005, art. 1, c. 84	Erogazione diretta	0		30000000	54764000	39100000
ANAS - Completamento itinerari	a) trasporti e viabilità	CdP ANAS - DL 138/2002, art. 7, c 3 - L. 296/2006 art. 1, c. 1018	Erogazione diretta			40000000	30000000	10000000
ANAS - Interventi per le strade di accesso alle zone interessate dal sisma	a) trasporti e viabilità	CdP ANAS - DL 138/2002, art. 7, c 3 - L. 296/2006 art. 1, c. 1018	Erogazione diretta			20000000	20000000	20000000
ANAS - Riclassificazione rete stradale nazionale Manutenzione straordinaria per esigenze di sicurezza	a) trasporti e viabilità	CdP ANAS - DL 138/2002, art. 7, c 3 - L. 296/2006 art. 1, c. 1018	Erogazione diretta			30000000	25000000	40000000
ANAS - Manutenzione di ponti e viadotti - Ripristino condizioni statiche ed adeguamenti sismici di ponti	a) trasporti e viabilità	CdP ANAS - DL 138/2002, art. 7, c 3 - L. 296/2006 art. 1, c. 1018	Erogazione diretta			20000000	10000000	55900000
Adeguamento e messa in sicurezza dell'intero collegamento autostradale A24-A25	a) trasporti e viabilità	DL 91/2017, art. 16bis, comma 1	Erogazione diretta	9100000	0	20000000	40000000	20000000
Sistema idroviario Padano Veneto	a) trasporti e viabilità	L. 413/1998, art. 11	Erogazione diretta			0	35000000	50000000
				<b>9100000</b>	<b>0</b>	<b>160000000</b>	<b>214764000</b>	<b>235000000</b>
Piano per il trasporto rapido di massa	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	L. 232 del 2016 articolo 1 comma 140	Erogazione diretta	0	40000000	34740000	55000000	104200000
Completamento ciclovie	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	L. 208/2015, art. 1, c. 640	Erogazione diretta		10000000	15000000	30000000	15000000
Rinnovo navi trasporto pubblico locale - contratto di servizio MIT	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale		Erogazione diretta		0	8000000	7000000	10000000
Rinnovo navi trasporto pubblico locale	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	LB 208/2015, art. 1, c. 866	Erogazione diretta		0	10000000	15000000	20000000
Rinnovo materiale rotabile ferroviario trasporto pubblico locale - contratto di servizio MIT	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale		Erogazione diretta			19740000	25240000	36250000
Rinnovo materiale rotabile per il trasporto pubblico locale	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	L. 208/2015, art. 1, c. 866	Erogazione diretta	37000000	29700000	63260000	43760000	37750000
Rinnovo sistema frenante dei carri merci	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	DL 50/2017, art. 47, c. 10	Erogazione diretta	0	5000000	10000000		
Contributo per rottamazione carri merci vetusti	b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	LB 205/2017, art. 1, c. 584	Erogazione diretta	0	0	0	5000000	5000000
				<b>37000000</b>	<b>84700000</b>	<b>160740000</b>	<b>181000000</b>	<b>228200000</b>
Fondo per la portualità	c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	DL 40/2010, art. 4, c. 6	Erogazione diretta			20000000	20000000	15000000
Fondo per gli interporti	c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	LF 244/2007, art. 2, c. 245	Erogazione diretta	5000000	10000000	15000000	10000000	5000000
Rifinanziamento fondo per la progettazione e insediamenti prioritari	c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	Dlgs 50/2016 art. 202	Erogazione diretta				22800000	25000000
MO.S.E.	c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	L. 228/2012, articolo 1, comma 184	Erogazione diretta		50000000	35000000	15000000	
Rifinanziamento Piano invasi	e) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	L. 205/2017 art. 1, c. 516-523	Erogazione diretta			17800000	15000000	25000000
				<b>5000000</b>	<b>60000000</b>	<b>87800000</b>	<b>82800000</b>	<b>70000000</b>
Fondo investimenti per l'abitare	f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria	DPCM 16 luglio 2009	Erogazione diretta	35837687	28087761	30946500		
Ammodernamento Centrale Operativa del Corpo delle capitanerie di porto	f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria	DLG 300/1999, art. 41	Erogazione diretta	500000	2670493	6300000		
Adeguamento immobili in uso al Corpo delle capitanerie di Porto alle normative antisismica, sicurezza e barriere architettoniche	f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria	LF 244/2007, art. 2, c. 619	Erogazione diretta					
				<b>36337687</b>	<b>30758254</b>	<b>37246500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo abbattimento manufatti abusivi	l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie	L. 205/2017 articolo 1 comma 26	Erogazione diretta		0	0	0	0
Banca dati dell'abusivismo edilizio	l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie	L. 205/2017 articolo 1 comma 26	Erogazione diretta	3000000				
				<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Acquisto di 1 aeromobile a medio raggio per il pattugliamento aereo	m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	LF 296/2006, art. 1, c. 1039	Erogazione diretta			1500000	8250000	8250000
Acquisto di 1 unità navale di altura	m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	LF 296/2006, art. 1, c. 1039	Erogazione diretta				3500000	4000000
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1500000</b>	<b>11750000</b>	<b>12250000</b>
Rifinanziamento abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati	n) eliminazione delle barriere architettoniche	L. 13/1989, art. 10	Erogazione diretta	24000000	15000000	20000000	21000000	15000000
				<b>24000000</b>	<b>15000000</b>	<b>20000000</b>	<b>21000000</b>	<b>15000000</b>
				<b>114437687</b>	<b>190458254</b>	<b>467286500</b>	<b>511314000</b>	<b>560450000</b>

## RIMODULAZIONE LETT. a) FONDO EX ARTICOLO 1 COMMA 1072 DELLA LEGGE 205/2017

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale
40000000	130504000	190000000	320000000	440000000	519836000	564236000	828696000	825200000	1093100000	824564000	5900000000
10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	0	0	0		150000000
60000000	30000000	0	0	0	0	0	0	0			150000000
64454000	135400000	100000000	80000000	95000000	30000000	41546000					641400000
0	15000000	49100000	0	0	0	0					150000000
60000000	75000000	75900000	150000000	50000000	140000000	220000000	285000000	175000000	30000000	310000000	1660000000
21740000	23260000	20000000									150000000
<b>256194000</b>	<b>419164000</b>	<b>445000000</b>	<b>560000000</b>	<b>595000000</b>	<b>699836000</b>	<b>835782000</b>	<b>1113696000</b>	<b>1000200000</b>	<b>1123100000</b>	<b>1134564000</b>	<b>8801400000</b>
143260000	200000000	251900000	318100000	360400000	334300000	237100000	179000000	70000000	30000000	30000000	2388000000
15000000	20000000	10000000	35000000								150000000
											25000000
30000000	30000000	49000000	20000000	20000000	20000000	15000000	21000000				250000000
50000000	51770000	10000000									193000000
19910000	25320000	10300000	0								267000000
											15000000
											10000000
<b>258170000</b>	<b>327090000</b>	<b>331200000</b>	<b>373100000</b>	<b>380400000</b>	<b>354300000</b>	<b>252100000</b>	<b>200000000</b>	<b>70000000</b>	<b>30000000</b>	<b>30000000</b>	<b>3298000000</b>
10000000	30000000	20000000	50000000	20307559	15000000						200307559
5000000	10000000										60000000
30000000	14000000	10000000	15000000	5000000	2200000						124000000
											100000000
25000000	20000000	50000000	10000000	15000000	12800000	9400000					200000000
<b>70000000</b>	<b>74000000</b>	<b>80000000</b>	<b>75000000</b>	<b>40307559</b>	<b>30000000</b>	<b>9400000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684307559</b>
	0	0	0								94871948
											9470493
2000000	2000000	2000000	3000000	3000000	3000000	4000000	4000000	4000000	4000000		31000000
<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>3000000</b>	<b>3000000</b>	<b>3000000</b>	<b>4000000</b>	<b>4000000</b>	<b>4000000</b>	<b>4000000</b>	<b>0</b>	<b>135342441</b>
											0
											3000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
8250000	8250000	8000000	7500000								50000000
11000000	14000000	12500000	15000000	10000000							70000000
<b>19250000</b>	<b>22250000</b>	<b>20500000</b>	<b>22500000</b>	<b>10000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120000000</b>
15000000	30000000	20000000	0	0	0						160000000
15000000	30000000	20000000	0	0	0						160000000
<b>620614000</b>	<b>874504000</b>	<b>898700000</b>	<b>1033600000</b>	<b>1028707559</b>	<b>1087136000</b>	<b>1101282000</b>	<b>1317696000</b>	<b>1074200000</b>	<b>1157100000</b>	<b>1164564000</b>	<b>13202050000</b>

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Cassa servizi energetici e ambientali nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Benamati recante iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico ..... 62

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 62

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 70

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) ..... 74

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 20 novembre 2018.*

**Audizione di rappresentanti di Cassa servizi energetici e ambientali nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Benamati recante iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMAR-TINI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

**C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Osserva preliminarmente che l'articolo 1 del disegno di legge reca, oltre alla consueta clausola in base alla quale il decreto-legge è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge di conversione e alla formula di entrata in vigore, quattro commi introdotti dal Senato. Con tali disposizioni si delega il Governo all'adozione – entro il 30 settembre 2019 – di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge.

Passa dunque ad illustrare il testo del decreto-legge, come modificato dal Senato.

Tra le disposizioni di interesse delle competenze della X Commissione rileva l'articolo 12-ter che introduce l'obbligo da parte delle cooperative sociali svolgenti attività a favore di stranieri immigrati di pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali l'elenco dei soggetti a cui vengano versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. A tal fine il decreto-legge novella l'articolo 1, comma 125, della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 là dove pone obblighi di pubblicazione in ordine alle sovvenzioni di provenienza pubblica ricevute da alcune categorie di soggetti quali le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le *Onlus* e le fondazioni.

D'interesse per la X Commissione è anche l'articolo 17 che pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti. La comunicazione avviene contestualmente della stipula del contratto e comunque con « congruo anticipo » rispetto al momento della consegna del veicolo. Tali comunicazioni sono oggetto di riscontro con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli. I dati comunicati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. L'articolo esplicita, al comma 1, la finalità della disposizione individuandola nella prevenzione

del terrorismo. I destinatari delle disposizioni sono individuati dal medesimo comma mediante rinvio all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 2001, recante disciplina dell'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente. Con la modifica approvata durante l'esame presso il Senato, si propone di escludere da tale obbligo i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali, in particolare il *car sharing*, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo.

Rileva anche l'articolo 20-bis, introdotto dal Senato, che prevede, con una novella all'articolo 9, comma 3-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, un incremento della contribuzione delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico. L'articolo incrementa la soglia minima al 5 per cento (dall'1 per cento) e la soglia massima al 10 per cento (dal 3 per cento) della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi calcistici – quota destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi e, in particolare, alla copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.

Segnala i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 21 e l'articolo 21-bis, inseriti dal Senato. Il comma 1-ter introduce nel decreto-legge n. 14 del 2017, un articolo 13-bis con il quale è esteso l'ambito applicativo del divieto di accesso (il cosiddetto Daspo) a locali pubblici e pubblici esercizi, già previsto dall'articolo 13 dello stesso decreto-legge. Il nuovo articolo 13-bis affida al questore, per motivi di sicurezza, la possibilità di disporre il divieto di accesso a locali e esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento a persone condannate con sentenza definitiva o anche solo confermata in appello nell'ultimo triennio: per reati commessi nel corso di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento; per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi); per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il comma

1-*quater* novella l'articolo 8 del Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Si prevede che, tra le prescrizioni nei confronti della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il tribunale debba adottare anche il divieto di accedere, anche in specifiche fasce orarie, a esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento. L'articolo 21-*bis* prevede che possano essere sottoscritti tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentativi dei pubblici esercenti accordi per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici e che l'adempimento su base volontaria di tali misure di prevenzione da parte del pubblico esercizio sia valutabile dal questore ai fini della sospensione o revoca della licenza. Tale prevenzione è rivolta a situazioni che possano prodursi all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici. Gli esercizi sono individuati a norma dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773 del 1931. Sono misure basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi. Gli accordi sono adottati nel rispetto di linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Altresì si prevede che l'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici, siano valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato Testo unico di pubblica sicurezza (sospensione o revoca della licenza).

Rileva altresì per le competenze della X Commissione l'articolo 35-*ter* che interviene sulla disciplina delle ordinanze di ordinaria amministrazione del Sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche estendendo l'ambito anche agli alimenti, ampliando l'ambito territoriale di applicabilità alle aree cittadine interessate da fenomeni di

aggregazione notturna e introducendo sanzioni nel caso di inosservanza delle stesse. Nel dettaglio l'articolo incide sull'articolo 50 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, modificando il comma 7-*bis* e inserendo un comma 7-*ter*. Sono due le modifiche proposte al comma 7-*bis*. La prima si pone l'obiettivo di estendere l'ambito territoriale di applicabilità dell'ordinanza, ora circoscritto alle sole aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, ad altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna. La seconda modifica ha la finalità di contrastare il degrado urbano, estendendo il potere di ordinanza anche per la limitare gli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. Il comma 7-*ter*, invece, prevede, in via ordinaria, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro. Se la medesima violazione si ripete nell'arco di un anno, è disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. Si rinvia, in caso di recidiva, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017 che attribuisce al questore il potere di sospendere l'attività commerciale per un massimo di quindici giorni nel caso di violazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50, commi 540 e 7.

D'interesse per la X Commissione sono gli articoli 36 e 36-*bis*. L'articolo 36 reca modifiche al codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 35 del suddetto codice relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario, nel senso di consentire l'acquisizione, se del caso, di tre incarichi dall'autorità giudiziaria, mantenendo le gestioni già in essere quale coadiutore dell'Agenzia. Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, sostituisce il comma 3 dell'articolo 35-*bis* del codice antimafia, in materia di responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione. La novella da una parte

interviene sulla procedura, eliminando la competenza del prefetto mentre dall'altra prevede che dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e sino all'eventuale provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca ovvero alla data di destinazione dell'azienda, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti. Il comma 2 modifica l'articolo 38 del codice antimafia, che disciplina i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Al Senato sono stati inseriti tre nuovi commi dopo il comma 2. Interessa in particolare in questa sede il comma 2-ter che apporta due modifiche all'articolo 43 del codice antimafia il quale disciplina il rendiconto di gestione. La prima modifica il comma 1 dell'articolo 43 nel senso di stabilire che l'amministratore giudiziario debba presentare il conto di gestione entro sessanta giorni anche dal deposito del provvedimento di confisca di secondo grado. La seconda modifica concerne la sostituzione del comma 5-bis dell'articolo 43 nel senso di ridisciplinare il rendiconto dell'Agenzia nazionale quale amministratore dei beni, prevedendo che l'Agenzia sia tenuta a presentare il rendiconto nel caso di revoca della confisca. Il comma 3 apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 51 del codice antimafia, relativo al regime-fiscale e degli oneri economici. Il comma 4 recala clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 36-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati prevista dal citato Codice antimafia, con l'introduzione dell'articolo 51-bis. Tale nuova previsione impone alle cancellerie giudiziarie di richiedere al registro delle imprese l'iscrizione di una serie di provvedimenti adottati dal giudice nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale relativo ad imprese e società. In particolare, dovranno essere iscritti i seguenti atti: il decreto di sequestro; il decreto di confisca;

il provvedimento del tribunale che dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende quando non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ma sussistono indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto al condizionamento mafioso; il provvedimento del tribunale che, in presenza dei medesimi presupposti, dal carattere occasionale, dispone il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende; il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario delle aziende; il provvedimento definitivo di confisca. L'elencazione non ha carattere esaustivo in quanto si precisa che dovranno essere iscritti anche « tutti i provvedimenti giudiziari » previsti dal Codice antimafia, « comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse ». La cancelleria dovrà presentare istanza al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito del provvedimento giudiziario. Per le modalità di presentazione dell'istanza si rinvia alla legge n. 580 del 1993, di riordino delle camere di commercio, che all'articolo 8 disciplina appunto il registro delle imprese.

Pare di interesse per la X Commissione l'articolo 38-bis, introdotto dal Senato che dispone in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura mediante novelle alla legge n. 44 del 1999. In particolare, preclude l'iscrizione agli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni antiracket e antiusura ai soggetti che non siano in regola con la documentazione antimafia. Amplia i termini per la presentazione delle domande di elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive. Dispone inoltre circa: le modalità di concessione dell'elargizione quando dall'elargizione delle somme a valere sul fondo dipenda la ripresa efficiente dell'attività imprenditoriale; l'attività del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura; i termini di alcune scadenze per il richiedente l'elargizione.

Passa quindi ad esaminare, in sintesi, il contenuto delle restanti disposizioni del decreto-legge.

L'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal Testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Si prevede che la corrispettiva tutela sostanziale permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno speciali, alcune delle quali – per vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo – già previste dal Testo unico dell'immigrazione e qui ridefinite. Le altre seguenti fattispecie, per le quali non sarebbe comunque possibile il rimpatrio, posti i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale, sono tipizzate e disciplinate dal decreto-legge: condizioni di salute di eccezionale gravità e situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. L'articolo 2 prolunga da novanta a centottanta giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri. Autorizza, inoltre, a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei Centri medesimi. L'articolo 3 interviene sulla disciplina del trattenimento di stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale, introducendo due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. L'articolo 4 introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, prevedendo che, ad alcune condizioni, tale permanenza possa aversi in luoghi diversi dai Centri di permanenza per il rimpatrio. L'articolo 5 novella l'articolo 13 del Testo unico in materia di immigrazione, esplicitando che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione abbia efficacia nell'intero spazio Schengen. L'articolo 5-bis,

introdotto dal Senato, prevede l'estensione al provvedimento di respingimento dell'applicazione delle disposizioni circa la convalida da parte del giudice di pace e la ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria, già vigenti per il provvedimento di espulsione. Prevede altresì che il respingimento importi il divieto di reingresso, presidiato da specifiche sanzioni. Tale divieto è inserito nel sistema d'informazione Schengen, comportando il divieto di ingresso e soggiorno nello spazio Schengen. L'articolo 6 assegna al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziata dalla legge di bilancio 2018, destinate al programma di rimpatrio volontario assistito, risorse che possono così essere destinate anche ad altre forme di rimpatrio. L'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, prevede che i familiari stranieri conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali stranieri possano svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, previa comunicazione tramite i canali diplomatici. L'articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale, quali resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, mutilazioni genitali femminili, furto aggravato da porto di armi o narcotici e furto in abitazione. L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi. Inoltre, amplia le cause di manifesta infondatezza delle medesime domande, comprendendovi, tra le altre, anche la provenienza da un Paese di origine sicuro, qualora il richiedente non dimostri la sussistenza dei gravi motivi per ritenere quel Paese non sicuro, in relazione alla sua situazione particolare.

L'articolo 8 specifica che per l'applicazione della particolare causa di cessazione dello *status* di protezione internazionale, dovuta al volontario ristabilimento dell'interessato nel Paese che ha lasciato per timore di essere perseguitato, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, qualora non sia giustificato da gravi e comprovati motivi. L'articolo 9 esclude dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata perché infondata. L'articolo 10 interviene sulla disciplina relativa alle decisioni che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale può assumere al termine dell'esame della domanda di protezione internazionale. L'articolo 11 prevede la possibilità di istituire presso le prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'Unità di Dublino. Tale Unità attualmente opera, all'interno del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito delle previsioni della normativa Dublino ai fini dello scambio di informazioni e della verifica dello Stato membro UE competente dell'esame della domanda d'asilo presentata in uno degli altri Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (o apolide). L'articolo 12 interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) al fine di riservare i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale, come finora previsto. In conseguenza delle modifiche recate allo SPRAR viene ristrutturato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, articolato in prima e seconda accoglienza ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2015. L'articolo 12-*bis* prevede un monitoraggio sull'andamento dei flussi migratori a fini di chiusura di strutture di accoglienza emergenziale temporanea. L'articolo 13 prevede che il permesso di

soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento. L'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992. In particolare, è abrogata la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza e si innalza da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. L'articolo 15 modifica il Testo unico spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, prevedendo che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio. Analogamente, non sono liquidate dallo Stato le spese per consulenze tecniche di parte che appaiano, già all'atto del conferimento dell'incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori. Tramite una modifica approvata nel corso dell'esame in Senato la nuova disciplina è applicabile non solo al processo civile, ma anche al processo amministrativo, contabile e tributario. L'articolo 15-*bis*, inserito dal Senato, introduce una serie di modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale volte a prevedere puntuali obblighi di comunicazione a favore del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni. L'articolo 15-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, prevede che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvalga di un nucleo di personale di polizia penitenziaria per l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione di dati e informazioni acquisite in ambito carcerario. L'articolo 16 consente, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare. L'articolo 18 amplia la possibilità di accesso del personale della polizia municipale ai dati presenti nella banca dati interforze CED del Ministero dell'interno. L'articolo 19 è diretto a consentire alla Polizia

locale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici. In esito alla sperimentazione, i comuni potranno deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi. L'articolo 19-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. L'articolo 19-*ter*, anch'esso inserito dal Senato, reca una disposizione interpretativa che sancisce per il personale della polizia municipale la portabilità delle armi senza licenza fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. L'articolo 20 estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto DASPO) agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico. L'articolo 21 estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l'ambito applicativo della disciplina del cosiddetto Daspo urbano. Gli articoli da 21-*ter* a 21-*sexies* sono stati introdotti dal Senato. L'articolo 21-*ter* è volto ad introdurre sanzioni penali in caso di inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane. L'articolo 21-*quater* introduce nel codice penale, all'articolo 669-*bis*, il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio. L'articolo 21-*quinquies* modifica la disciplina del reato di impiego di minori nell'accattonaggio sanzionando anche la condotta dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio. L'articolo 21-*sexies* interviene sulla disciplina dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. L'articolo 22 destina somme a favore del Ministero dell'interno per le straordinarie e contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali stanziamenti risultano essere pari a 15 milioni di euro nel 2018 e a 49,15 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. L'articolo 22-*bis* stanziava ulteriori risorse da destinare a interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza delle strutture penitenziarie. L'articolo 23 prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale che l'ostruzione o l'ingombro di strade ordinarie o ferrate, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo. Resta, invece, illecito amministrativo il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. L'articolo 23-*bis* reca modifiche alle disposizioni del codice della strada che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli. L'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia. L'articolo 25 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto. L'articolo 26 include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, limitatamente ai lavori pubblici. L'articolo 26-*bis* introduce l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre piani di emergenza interni ed esterni. L'articolo 27 aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistenti per le cancellerie degli uffici. L'articolo 28 attribuisce al prefetto la facoltà di imporre l'adozione di determinati atti agli enti locali, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate in grado di alterare le procedure e compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi. Inoltre, la disposizione integra la disciplina sull'incandidabilità degli amministratori locali responsabili delle condotte che hanno determinato lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di con-

dizionamento di tipo mafioso ricomprendendo anche le competizioni elettorali nazionali ed europee. Infine, si estende a due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso l'ambito temporale di vigenza della misura dell'incandidabilità. L'articolo 29 incrementa la dotazione delle risorse per la copertura degli oneri finanziari connessi all'attività svolta dalle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. L'articolo 29-*bis*, inserito dal Senato, introduce modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, si propone la modifica degli articoli 93 (concernente, tra l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. L'articolo 30 modifica la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 del codice penale. L'articolo 31 inserisce tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici. Gli articoli 31-*bis* e 31-*ter* sono stati introdotti dal Senato. In particolare l'articolo 31-*bis* esclude che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente mentre l'articolo 31-*ter* reca previsioni relative all'attività dell'Amministrazione dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili. L'articolo 32 dispone la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, stabilisce le conseguenti modifiche all'assetto organizzativo del Ministero e prevede l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018. Gli articoli da 32-*bis* a 32-*sexies* sono stati introdotti dal Senato. L'articolo 32-*bis* istituisce, presso il Ministero dell'interno, un nucleo composto di personale della carriera prefettizia,

cui attingere per la composizione della commissione straordinaria per la gestione degli enti locali prevista dall'ordinamento allorché intervenga lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale per infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso. L'articolo 32-*ter* interviene sui requisiti previsti dalla legge per la nomina del Presidente della Commissione per la progressione di carriera del personale della carriera prefettizia, eliminando l'obbligo che la scelta sia effettuata tra prefetti preposti alle attività di controllo e valutazione interni nelle pubbliche amministrazioni. L'articolo 32-*quater* interviene in materia di tecnologia 5G prevedendo che in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico possano procedere alla disattivazione coattiva degli impianti, richiedendo a tal fine al Prefetto l'ausilio della forza pubblica. L'articolo 32-*quinqüies* novella le disposizioni concernenti il Servizio Centrale di Protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991. L'articolo 32-*sexies* istituisce un Centro alti studi del Ministero dell'interno per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. L'articolo 33 autorizza la spesa, a partire dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 34 incrementa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco. L'articolo 35, come sopra ricordato, istituisce un Fondo, finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento

pari a 5 milioni di euro annui a decorere dal 2018. Gli articoli 35-*bis* e da 35-*quater* a 35-*sexies* sono stati introdotti dal Senato. L'articolo 35-*bis* consente ai comuni, che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio, di procedere nell'anno 2019 ad assunzioni di personale della polizia municipale in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità per il 2016. L'articolo 35-*quater* istituisce un Fondo per la sicurezza urbana, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Fondo è destinato a concorrere al finanziamento di iniziative urgenti da parte dei Comuni in materia di sicurezza urbana. L'articolo 35-*quinquies* incrementa le risorse destinate all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni. L'articolo 35-*sexies* interviene in materia di utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia, riferendolo alle funzioni da esse svolte nei comparti di specialità ed estendendolo altresì, per quanto concerne la Guardia di finanza, alle attività di polizia economica e finanziaria. L'articolo 37 incide sulle disposizioni del Codice antimafia, relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. L'articolo 37-*bis* modifica invece l'articolo 113 del medesimo codice antimafia, prevedendo che dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati possa richiedere la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, di Agenzie fiscali o di altri enti pubblici. L'articolo 38 introduce una deroga, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, alle norme della *spending review* con riguardo alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. L'articolo 39 reca la quantificazione degli oneri associati al provvedimento e l'indicazione delle coperture finanziarie e l'articolo 40 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

**Atto n. 51.**

(Rilievi alla V Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a formulare rilievi alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, sullo schema di decreto recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In qualità di relatrice espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Osserva che il citato comma 1072 ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 –

per un totale di 35,53 miliardi di euro, così suddivisi: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024; 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le risorse vanno ripartite tra i seguenti settori di spesa: trasporti e viabilità; mobilità sostenibile e sicurezza stradale; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; prevenzione del rischio sismico; investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; eliminazione delle barriere architettoniche.

Ricorda che il citato articolo 1, comma 140, istitutivo del Fondo, prevede che l'utilizzo del Fondo medesimo venga disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Ricorda altresì che la sentenza n. 74 del 13 aprile 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il citato comma 140 della

legge n. 232 del 2016, istitutivo del Fondo (con effetti conseguenti anche per ciò che riguarda il comma 1072 della legge di bilancio 2018 e la sua attuazione) « nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale ». A seguito di tale sentenza, l'articolo 13, comma 01, del decreto-legge n. 91 del 2018 ha integrato la procedura di adozione dei decreti di riparto, stabilendo – nel caso che essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome – la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo schema di decreto in esame dispone, al comma 1, la ripartizione della quota residua del Fondo investimenti, pari a 585 milioni complessivi nel periodo 2018-2029 (83 milioni per il 2018, 195 milioni per il 2019, 37 milioni per il 2020 e 30 milioni annui dal 2021 al 2029). Tale cifra è al netto dell'utilizzo fatto a copertura di diversi articoli del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018 (il cosiddetto decreto-legge Genova) approvato dal Parlamento.

La tabella riportata nell'allegato 1 dello schema ripartisce, per ciascun anno dal 2019 al 2033, le risorse tra le finalità e i settori di spesa indicati alle lettere da a) ad m) del comma 1072 della legge n. 205 del 2017, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero. Considerando il totale delle risorse assegnate negli anni 2018-2033, il settore di spesa a cui sono state attribuite più risorse è quello dei « trasporti e viabilità », che assorbe quasi un quarto delle risorse totali, seguito dal settore « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni » che riceve quasi un quinto del totale delle risorse. Dall'esame dell'assegnazione delle risorse ai vari ministeri si evince che la maggior parte delle risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti

(37,2 per cento), seguito dal Ministero della difesa (16,4 per cento) e da quello dell'istruzione (11,8 per cento).

Per quanto d'interesse della X Commissione, sono previsti, tra gli altri, stanziamenti per il Ministero dello sviluppo economico, 3.638,6 milioni, equivalenti al 10,2 per cento del totale, così suddivisi per anno: 49,6 milioni per il 2018, 137,3 milioni per il 2019, 217,7 milioni per il 2020, 3.234 milioni per gli anni dal 2021 al 2033. Con riguardo ai settori di spesa, gli stanziamenti per il Ministero dello sviluppo economico sono così ripartiti: alla lettera *d*), « ricerca », un milione per il 2019, 4 milioni per il 2020 e 115 milioni per gli anni dal 2021 al 2033, per un totale di 120 milioni; alla lettera *g*), « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni », 47, 5 milioni per il 2018, 131,6 milioni per il 2019, 209,2 milioni per il 2020 e 3.119 milioni per gli anni dal 2021 al 2033, per un totale di 3,507, 3 milioni; alla lettera *h*), « digitalizzazione delle amministrazioni statali » 2,1 milioni per il 2018, 4,7 milioni per il 2019 e 4,5 milioni per il 2020, per un totale di 11,3 milioni. Si segnala inoltre, alla lettera *d*), « ricerca », lo stanziamento per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di 19, 6 milioni per il 2018, di 46,3 milioni per il 2019, 51 milioni per il 2020 e 958,1 milioni per gli anni dal 2021 al 2033, per un totale di 1.075 milioni.

Il citato comma 140 della legge di bilancio per il 2017 prescrive che debbano essere individuati gli interventi da finanziare ed i relativi importi di destinazione delle risorse medesime, nonché, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi. Il comma 2 dello schema dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 dello schema riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi

finanziati. In particolare, il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati. Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Il Sottosegretario Davide CRIPPA deposita documentazione, riportata in allegato, di cui da lettura (*vedi allegato*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatrice*, sospende brevemente la seduta per permettere ai colleghi di approfondire la documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.

**La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.05.**

Gianluca BENAMATI (PD) chiede al Governo di chiarire se le somme indicate alle lettere *d*), *g*) e *h*) e le loro relative articolazioni, ove presenti, siano sostanzialmente immutate rispetto a quanto indicato dal Governo precedente.

Il Sottosegretario Davide CRIPPA precisa che l'elencazione delle richieste fa capo al precedente Ministro e che le tabelle, frutto della concertazione con i

Ministeri, fanno capo al precedente Governo. Il Governo valuterà, in base ai rilievi espressi dalle singole Commissioni e al parere reso dalla Commissione bilancio se modificare tali tabelle in sede di emanazione definitiva del decreto. Ricorda poi della necessità, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, del confronto con gli Enti territoriali mentre non è più obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

Martina NARDI (PD) chiede un chiarimento al Governo. Osserva, infatti che il rifinanziamento del Fondo è stato modulato con la sottrazione di un miliardo, impiegato per le disposizioni del cosiddetto decreto-legge emergenze-Genova. Ritiene sia importante, ai fini di una valutazione politica, conoscere, con particolare riferimento all'anno 2018, da quale Ministero e da quale finalità di spesa sia stato reperito il suddetto stanziamento per il citato decreto-legge.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatrice*, ricorda che la Commissione deve esprimere i propri rilievi sulle parti del fondo di propria competenza, mentre gli aspetti generali sono di competenza della Commissione Bilancio. Per questo motivo, nella sua relazione ha evitato considerazioni di carattere generale, limitandosi ad esporre le sezioni del Fondo di interesse della X Commissione.

Il Sottosegretario Davide CRIPPA si riserva di fornire maggiori dettagli nella prossima seduta, anche se gli pare di ricordare che il miliardo sottratto al Fondo sia stato reperito tra le risorse in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fa altresì presente che la tabella

era stata chiusa prima dell'emanazione del decreto-legge in questione e non poteva essere aggiornata.

Gianluca BENAMATI (PD) desidera precisare i termini della domanda posta dalla deputata Nardi. Concordando ovviamente sull'impiego di un miliardo del Fondo per l'emergenza seguita al disastro del crollo del ponte di Genova, ritiene però rilevante sul piano politico conoscere, specialmente per il 2018, la scelta che si è fatta su dove sottrarre tali risorse.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatrice*, rileva che in sede di Commissione Bilancio potrà correttamente trovare risposta la questione posta.

Il Sottosegretario Davide CRIPPA per fornire alla Commissione informazioni esaurienti per l'espressione dei propri rilievi, ribadisce, come già scritto nella documentazione depositata, l'importanza di alcuni impegni assunti dall'Italia nel settore della ricerca, come il programma « *Mission Innovation* » in cui il nostro Paese ha per alcuni settori un ruolo leader. Impegni che necessitano di maggiori fondi e ricorda, al proposito, come nell'ambito della Strategia energetica nazionale 2017 sia stato assunto l'impegno di raddoppiare i fondi del citato programma « *Mission Innovation* ». Osserva altresì che è tutto il settore della ricerca che necessiterebbe di maggiori finanziamenti.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

**ELEMENTI INFORMATIVI**

Come noto, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è stato redatto in attuazione del comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), che ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di seguito, il « Fondo ») per un totale di 36,11 miliardi di euro (poi rimodulato a 35,53 miliardi di

euro a seguito del decreto-legge « Emergenze-Genova »).

Per il Ministero dello sviluppo economico (« MISE »), si rappresenta che il concerto sull'attuale piano di riparto del Fondo è stato dato dal precedente Ministro con nota del 26 aprile 2018 prot. n. 9306.

Di seguito si riporta una tabella rielaborata al fine porre in particolare evidenza le assegnazioni per il triennio in corso, evidenziando quelle di competenza del MISE.

Finalità / Ministero	2018	2019	2020	2021 2023	Totale
<b>a) trasporti e viabilità</b>	<b>9,1</b>	<b>-</b>	<b>160,0</b>	<b>8.632,3</b>	<b>8.801,4</b>
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	9,1	-	160,0	8.752,3	8.921,4
<b>b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale</b>	<b>47,6</b>	<b>110,2</b>	<b>210,7</b>	<b>3.109,5</b>	<b>3.478,0</b>
MINISTERO AMBIENTE	10,6	25,5	50,0	93,9	180,0
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	37,0	84,7	160,7	3.015,6	3.298,0
<b>c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione</b>	<b>17,0</b>	<b>77,5</b>	<b>114,0</b>	<b>583,7</b>	<b>792,2</b>
MINISTERO AGRICOLTURA	12,0	17,5	26,2	52,2	107,9
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5,0	60,0	87,8	531,5	684,3
<b>d) ricerca</b>	<b>61,9</b>	<b>89,5</b>	<b>90,7</b>	<b>1.159,0</b>	<b>1.401,0</b>
MINISTERO DELLA DIFESA	6,0	4,0	-	-	10,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,1	0,2	0,2	-	0,5
MINISTERO AGRICOLTURA	1,0	5,0	4,5	-	10,5
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	-	1,0	4,0	115,0	120,0
MINISTERO ISTRUZIONE	19,6	46,3	51,0	958,1	1.075,0
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	30,0	30,0	25,0	45,0	130,0
MINISTERO DELLA SALUTE	5,1	3,0	6,1	40,8	55,0
<b>e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche</b>	<b>19,0</b>	<b>34,0</b>	<b>76,6</b>	<b>1.752,3</b>	<b>1.881,9</b>
MINISTERO AMBIENTE	9,0	24,0	60,9	1.398,2	1.492,1
MINISTERO DELLA DIFESA	10,0	10,0	15,7	354,1	389,8
<b>f) edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria</b>	<b>191,5</b>	<b>235,5</b>	<b>286,0</b>	<b>4.907,6</b>	<b>5.620,7</b>
MINISTERO DELLA DIFESA	-	-	-	1.683,7	1.683,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7,9	26,1	37,4	348,2	419,5
MINISTERO DELL'INTERNO	6,6	22,0	47,6	192,4	268,5
MINISTERO AFFARI ESTERI	1,6	2,1	2,2	46,0	51,8
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	34,8	36,4	40,0	365,0	476,2
MINISTERO BENI CULTURALI	-	-	-	445,1	445,1
MINISTERO AGRICOLTURA	-	1,0	1,0	-	2,0
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	36,3	30,8	37,2	31,0	135,3
MINISTERO ISTRUZIONE	61,4	49,3	63,0	1.669,9	1.843,6
MINISTERO DELLA SALUTE	43,1	68,0	57,7	126,4	295,1
<b>g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni</b>	<b>160,8</b>	<b>384,6</b>	<b>600,0</b>	<b>5.729,1</b>	<b>6.874,5</b>
MINISTERO DELLA DIFESA	33,3	153,0	260,8	1.858,4	2.305,5
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	80,0	100,0	130,0	751,7	1.061,7
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	47,5	131,6	209,2	3.119,0	3.507,3
<b>h) digitalizzazione delle amministrazioni statali</b>	<b>34,5</b>	<b>131,7</b>	<b>210,5</b>	<b>977,7</b>	<b>1.354,4</b>
MINISTERO DELLA DIFESA	6,4	6,5	11,1	500,5	524,5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2,6	2,7	3,7	56,0	65,0
MINISTERO DELL'INTERNO	4,3	17,0	29,8	338,9	390,0
MINISTERO AFFARI ESTERI	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	15,6	99,8	160,3	52,5	328,2
MINISTERO BENI CULTURALI	-	-	-	27,8	27,8
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	2,1	4,7	4,5	-	11,3
MINISTERO ISTRUZIONE	2,5	-	-	-	2,5
<b>i) prevenzione del rischio sismico</b>	<b>1,6</b>	<b>89,6</b>	<b>101,9</b>	<b>1.462,1</b>	<b>1.655,2</b>
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1,6	0,6	1,6	21,3	25,0
MINISTERO DELL'INTERNO	0,1	4,0	15,3	57,6	77,0
MINISTERO BENI CULTURALI	-	-	-	278,2	278,2

Finalità / Ministero	2018	2019	2020	2021 2033	Totale
MINISTERO ISTRUZIONE	-	85,0	85,0	1.105,0	1.275,0
<b>l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie</b>	<b>68,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>46,4</b>	<b>354,4</b>
MINISTERO BENI CULTURALI	-	-	-	46,4	46,4
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3,0	-	-	-	3,0
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	65,0	120,0	120,0	-	305,0
<b>m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso</b>	<b>81,0</b>	<b>131,4</b>	<b>151,6</b>	<b>2.657,6</b>	<b>3.021,6</b>
MINISTERO DELLA DIFESA	21,2	43,0	52,3	784,7	901,3
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	9,0	8,5	8,6	184,3	210,3
MINISTERO DELL'INTERNO	41,4	44,0	49,0	839,0	973,4
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	9,4	35,9	40,1	731,1	816,6
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	-	-	1,5	118,5	120,0
<b>n) eliminazione delle barriere architettoniche</b>	<b>25,0</b>	<b>16,0</b>	<b>21,0</b>	<b>232,8</b>	<b>294,8</b>
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0
MINISTERO BENI CULTURALI	-	-	-	129,8	129,8
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	24,0	15,0	20,0	101,0	160,0
<b>Totale complessivo</b>	<b>717,0</b>	<b>1.420,0</b>	<b>2.143,0</b>	<b>31.250,0</b>	<b>35.530,0</b>

Nel dettaglio, come Ministero dello sviluppo economico sono state richieste risorse per i seguenti settori di intervento:

#### D) RICERCA

Il MISE ha richiesto, nel corso delle interlocuzioni con il MEF, uno stanziamento di fondi pari a euro 25.000.000,00 per il 2018, euro 50.000.000,00 per il 2019 ed euro 75.000.000 per il 2020-2021, al fine di dar corso agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del programma « Mission Innovation » e, in tal modo, collaborare alla realizzazione dell'obiettivo primario del programma, ossia il raddoppio dei fondi pubblici al 2021 (passaggio da euro 222.000.000 ad euro 444.000.000) per accelerare l'innovazione nel settore delle energie pulite. Tale ultimo impegno di raddoppiare i fondi del programma « Mission Innovation », peraltro, è stato anche assunto nell'ambito della Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN 2017), approvata congiuntamente dal Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto ministeriale 10 novembre 2017.

Tuttavia, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oggi oggetto di esame parlamentare, a fronte delle richieste iniziali avanzate dal MISE, prevede uno stanziamento di 0 euro per il 2018; euro 1.000.000 per il 2019; euro 4.000.000 per il 2020; euro 95.000.000 per il 2021-25; euro 20.000.000 per il 2026-2033, per un totale di euro 120.000.000. Lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, stabilisce per il triennio 2018-2020 soltanto stanziamenti per euro 5.000.000 (si ricorda che, per gli anni successivi al 2020, gli stanziamenti hanno solo carattere programmatico, in quanto dovranno essere confermati dalle future leggi di stabilità e quindi non programmabili da parte degli Enti di Ricerca che dovrebbero svolgere le proprie attività al fine di dar corso agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del programma Mission Innovation).

#### G) ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA

Gli stanziamenti richiesti dal MISE sono indirizzati alla prosecuzione di programmazione già approvata ed in corso per un volume finanziario pari a euro 2.158 milioni nonché l'avvio di nuovi programmi prioritari per un volume finanziario pari a euro 1.332 milioni (ammontanti, a seguito delle rimodulazioni, a euro 3.489,9 milioni fino al 2030).

La prosecuzione dei programmi in corso è relativa ai seguenti progetti:

VBM 8X8 (Il Veicolo Blindato Medio (VBM) Freccia è un mezzo da trasporto truppe derivato dalla blindo Centauro, capace di trasportare 8 fanti completamente equipaggiati). Euro 0 per il triennio 2018-2020.

Blindo Centauro II (carroarmato su ruote). Euro 41.000.000 per il solo anno 2020.

FSAF- B1NT (Sistema missilistico Terra-ARIA). Euro 40.000.000 per il 2019; Euro 50.000.000 per il 2020.

F-2000 (noto anche come Eurofighter, un caccia di ultima generazione). Euro 39.000.000 per il 2018; Euro 15.000.000 per il 2019; Euro 10.000.000 per il 2020.

Tornado MLU (aggiornamento tecnologico del JET TORNADO). Euro 0 per il triennio 2018-2020.

HH-101 (L'HH-101A, indicato con la denominazione « Caesar » nella versione dell'Aeronautica Militare, è un aeromobile di ultimissima generazione che espleta più ruoli tra i quali quello di Supporto Aereo alle Operazioni Speciali, quello di Slow Mover Interceptor (intercettazione di aeromobili lenti) nonché di Personnel Recovery, ossia del recupero di persone, civili e militari, in situazione di difficoltà in aree di crisi). Euro 10.000.000 per il 2019; Euro 10.000.000 per il 2020.

M-345 (un addestratore basico monoprogetto). Euro 0 per il triennio 2018-2020.

Mentre i programmi in avvio riguardano le seguenti attività:

COSMO SKY 2ND GEN (sistema duale di satelliti radar di osservazione terrestre; il sistema è promosso dall'Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa). Euro 15.000.000 per il 2018; Euro 85.000.000 per il 2019; Euro 100.000.000 per il 2020.

SICOTE DIFESA (FASE IV-Sistema di controllo del Territorio per il contrasto della criminalità, dell'eversione e del terrorismo internazionale ed adeguamenti infrastrutturali della DIFESA). Euro 8.000.000 per il 2018; Euro 33.000.000 per il 2019; Euro 31.000.000 per il 2020.

Nuovo Elicottero Esplorazione Scorta (NEES). Euro 20.000.000 per il 2018; Euro 20.000.000 per il 2019; Euro 40.000.000 per il 2020.

U212 (sommersibile). Euro 1.000.000 per il 2018; Euro 25.000.000 per il 2019; Euro 55.000.000 per il 2020.

SISTEMA MISSILISTICO TESEO MK2E «EVOLVED» (sistema missilistico antinave). Euro 0 per il triennio 2018-2020.

#### **H) DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI**

Il MISE ha richiesto uno stanziamento di complessivi euro 12.470.000 (di cui euro 4.400.000 per l'anno 2018; euro 2.870.000 per l'anno 2019; euro 1.980.000 per l'anno 2020). Nello Schema di DPCM sono stati ammessi stanziamenti per euro 11.700.000 (di cui euro 2.100.000 per l'anno 2018; euro 4.700.000 per l'anno 2019; euro 4.500.000 per l'anno 2020).

Tali somme verranno impiegate per i seguenti interventi:

1. Realizzazione di un sistema ERP di gestione amministrativo/contabile delle

risorse del Ministero (la sigla ERP sta per (Enterprise resource planning, un software di gestione che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda). Euro 1.500.000 per il 2018, Euro 800.000 per il 2019, Euro 250.000 per il 2020;

2. Potenziamento del sistema di gestione delle risorse umane, performances e pianificazione. Euro 300.000 per il 2018, Euro 100.000 per il 2019, Euro 70.000 per il 2020;

3. Digitalizzazione degli archivi cartacei. Euro 750.000 per il 2018, Euro 750.000 per il 2019, Euro 750.000 per il 2020;

4. Incremento della sicurezza informatica della rete MISE (cyber security). Euro 250.000 per il 2018, Euro 250.000 per il 2019, Euro 250.000 per il 2020;

5. Sistema software di simulazione per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico. Euro 250.000 per il 2018, Euro 250.000 per il 2019, Euro 250.000 per il 2020;

6. Riorganizzazione impianti multimediali anche per la formazione a distanza. Euro 400.000 per il 2018, Euro 200.000 per il 2019, Euro 50.000 per il 2020;

7. Digitalizzazione delle procedure di concessione delle radio frequenze. Euro 200.000 per il 2018, Euro 50.000 per il 2019, Euro 50.000 per il 2020;

8. Nuovo sistema per la gestione dell'import/export agroalimentare. Euro 150.000 per il 2018, Euro 50.000 per il 2019, Euro 50.000 per il 2020;

9. Licenza MS Office in modalità pay per use. Euro 400.000 per il 2018, Euro 400.000 per il 2019, Euro 400.000 per il 2020;

10. Evoluzione sistema gestione delle manifestazioni a premio. Euro 200.000 per il 2018, Euro 200.000 per il 2019, Euro 40.000 per il 2020.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Luca Ceresoli, responsabile della sezione oncologia pneumologica e urologica dell'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, e di Riccardo Palmisano, amministratore delegato di MolMed S.p.a., nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto ..... 79

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 79

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 20 novembre 2018.*

**Audizione di Luca Ceresoli, responsabile della sezione oncologia pneumologica e urologica dell'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, e di Riccardo Palmisano, amministratore delegato di MolMed S.p.a., nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 novembre 2018. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione, del disegno di legge n. 1346, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immi-

grazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Caparvi, a svolgere la relazione introduttiva.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore*, rileva, preliminarmente, che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge prevede, ai commi da 2 a 5, il conferimento al Governo delle deleghe per l'adozione di decreti legislativi sia in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, sia in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

Passando al decreto-legge, dopo avere segnalato che esso consta di 74 articoli, osserva, per quanto di competenza della Commissione, che, al Titolo I, in materia di immigrazione, al Capo I, l'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introduce modifiche alla disciplina relativa ai permessi di soggiorno temporaneo. Segnala, in particolare, che il comma 1, lettera *i*), introduce modifiche alla disciplina del permesso rilasciato in caso di particolare sfruttamento del lavoratore straniero, il quale abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 22, comma 12-*quater*, del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). In particolare, sulla base del decreto-legge, tale permesso, classificato tra i casi speciali di permesso di soggiorno, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Inoltre, ai titolari di tale permesso di soggiorno speciale non si applicano, sulla base della successiva lettera *m*), le disposizioni di cui all'articolo 27-*quater* del Testo

unico, relative all'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Segnala, altresì, che la lettera *n-bis*) dispone l'abrogazione delle disposizioni che, da un lato, impediscono il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati in caso di mancato rilascio del parere positivo del Comitato per i minori stranieri e, dall'altro, prevedono l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.

Passa, quindi, all'articolo 6-*bis*, che regola le condizioni alle quali gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono svolgere un'attività lavorativa nel territorio nazionale. La norma prevede, inoltre, che, fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, tali soggetti non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Venendo al Capo II, che riguarda la protezione internazionale, si sofferma, in particolare, sull'articolo 12, il quale introduce significative modifiche al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sostanzialmente limitandolo ai titolari di protezione internazionale, ai titolari di permessi di soggiorno speciali e ai minori stranieri non accompagnati, rimanendone esclusi i richiedenti asilo. A tal fine, la norma dispone la ridenominazione del sistema. In tale articolo, segnala, al comma 2, lettera *l*), la modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015, con l'abrogazione della previsione della possibilità per i richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente. Segnala, altresì,

che l'articolo 12-*bis* prevede il monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori, al fine della progressiva chiusura delle strutture temporanee di accoglienza, e che l'articolo 12-*ter* impone alle cooperative sociali, qualora svolgano attività a favore degli stranieri, di pubblicare trimestralmente nei propri siti *internet* o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Rileva, quindi, che, al Titolo II, Capo II, recante disposizioni di contrasto delle associazioni mafiose, l'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al Codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia, mentre l'articolo 25 mira a inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso illecitamente a meccanismi di subappalto. L'articolo 26, con la finalità di vigilare sulla regolarità dei cantieri, include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili. Il successivo articolo 26-*bis* introduce l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti di predisporre un piano di emergenza interna, finalizzato, tra l'altro, alla informazione dei lavoratori. La norma prevede, inoltre, il regolare aggiornamento del piano, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.

Passando a illustrare il Titolo III, Capo I, recante disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, segnala, in particolare, l'articolo 32, il quale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dispone la riduzione di ventinove posti di livello dirigenziale generale, di cui otto di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e ventuno di prefetti collocati a disposizione. Di conseguenza, la

norma prevede la rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, che, come si legge nella relazione illustrativa, terrà conto della soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica sicurezza, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018. Per quanto riguarda la riduzione del numero dei prefetti collocati a disposizione, la norma, contestualmente, provvede a limitare il numero di casi in cui è possibile ricorrere all'istituto. Sulla base del comma 2, restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'Interno. Il comma 3 dispone la riduzione di tre unità del numero massimo di posti da prefetto da coprire attraverso nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e, infine, il comma 4 rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2018, l'attuazione delle disposizioni.

Rileva che l'articolo 32-*bis* dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Al nucleo è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unità, di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto. Tale personale può essere collocato in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza. La norma, quindi, rinvia

a un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle modalità, dei criteri e della durata dell'assegnazione del personale al nucleo e dispone che, fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali, non è prevista l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

L'articolo 32-ter, sempre con riferimento al personale della carriera prefettizia, modifica la normativa relativa alla nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera. Mi soffermo, quindi, sull'articolo 32-sexies, che prevede l'istituzione del Centro Alti studi del Ministero dell'interno, il quale non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero medesimo e ha compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno. Il Centro, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, e opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico composto da rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti del Centro non spetta alcun tipo di emolumenti o rimborsi.

Segnala, inoltre, che l'articolo 33 autorizza la spesa, a decorrere dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche fissato dal decreto legislativo n. 75 del 2017, mentre l'articolo 34 incrementa gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco. L'articolo 35, infine, introduce disposizioni di carattere

finanziario finalizzate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.

Rileva, quindi, che l'articolo 35-bis autorizza i comuni che, nel triennio 2016-2018, hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica, ad assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per tale personale nel 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. La norma precisa, inoltre, che le cessazioni nel 2018 non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

L'articolo 35-quater dispone l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, le cui risorse possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale.

Il Capo II del Titolo III riguarda l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In proposito, segnala che l'articolo 36, novellando il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), introduce disposizioni per la razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati. Segnala, in particolare, la lettera b) del comma 3, che, integrando il comma 4 dell'articolo 48 del Codice antimafia, prevede un incremento dei fondi per la contrattazione integrativa, grazie a una quota non superiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia.

L'articolo 37, in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia, prevede, ai commi 1 e 2, la possibilità di istituire fino a quattro sedi secondarie dell'Agenzia. Il comma 3 dispone: alla

lettera *a*), la limitazione a cento, su un totale di centosettanta, delle unità di personale da reclutare per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia attraverso procedure ordinarie di mobilità; alla lettera *b*), il reclutamento delle restanti settanta unità mediante procedure selettive pubbliche; alla lettera *c*), l'individuazione, nell'ambito della contrattazione collettiva 2019-2021, dell'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia (capoverso 4-*bis*), nonché la possibilità per l'Agenzia di continuare ad avvalersi di un contingente massimo di cento unità di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo. L'articolo 37-*bis*, modificando la normativa vigente, dispone che l'Agenzia, sulla base di convenzioni anche onerose, può richiedere, nei limiti

degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house*, a esse riconducibili, di Agenzie fiscali o di enti pubblici. Infine, l'articolo 38 introduce una deroga transitoria, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica dell'Agenzia, alle norme vigenti che limitano le spese per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche nonché le spese di funzionamento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale la Commissione procederà all'espressione del prescritto parere.

**La seduta termina alle 15.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 84

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 86

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 87

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.*

#### La seduta comincia alle 13.05.

**Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la discussione sulla suddetta proposta di legge, come concordato in precedenza, si concluderà nella giornata odierna.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), nell'osservare che l'ampio ciclo di audizioni svoltesi ha consentito di approfondire il testo in discussione, sottolinea che, in particolare, la nota scritta inviata dal Garante per la protezione dei dati personali assume un forte rilievo per il suo contenuto.

Osserva, poi, come da molte delle audizioni svolte sia emersa l'esigenza di innalzare il valore minimo per il quale è previsto l'obbligo di comunicazione e di rivedere la rendicontazione trimestrale.

Al fine di evitare che si determinino aggravii burocratici, invita a utilizzare, ove

possibile, dati già esistenti, evitando sovrapposizioni, senza gravare su tutti i soggetti interessati.

Propone, inoltre, di non estendere eccessivamente la platea dei soggetti coinvolti, anche al fine di rendere più efficace i controlli. A suo avviso, occorre anche prevedere sanzioni più elevate di quelle indicate nel testo in esame e, soprattutto, efficaci meccanismi di controllo.

Segnalando che il conflitto di interessi, anche nei casi in cui non si verificano comportamenti illeciti, determina spesso un incremento della spesa in ambito sanitario, auspica che le funzioni di controllo siano affidate ad un ente terzo rispetto al Ministero della salute, che svolge compiti di vigilanza di natura diversa.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva come la proposta di legge in discussione sia vissuta con diffidenza da diversi operatori del settore sanitario e anche da alcuni parlamentari. Ritiene, quindi, utile precisare in primo luogo che cosa il provvedimento in esame non prevede, avendo come obiettivo la trasparenza totale in ambito sanitario. Il provvedimento non ha lo scopo di vietare legami tra operatori sanitari e imprese che agiscono nel settore ed implica costi molto contenuti in quanto sono sufficienti risorse limitate per implementare il previsto *database*. Inoltre, il provvedimento non prevede adempimenti a carico del personale sanitario e non allontana i medici dai pazienti, come dimostra anche l'esperienza francese, rendendo anzi possibile un rapporto caratterizzato da una maggiore fiducia. Osserva che la realizzazione di un *database* può anche aiutare a proteggersi da accuse ingiuste.

Rileva altresì che il provvedimento non riguarda i pagamenti dei medici da parte dei pazienti e non rende pubbliche le dichiarazioni dei redditi dei professionisti, come non richiede di comunicare tutte le partecipazioni azionarie ma solo di quelle relative all'ambito sanitario.

Precisa, quindi, che il provvedimento non riguarda solo i medici ma include tutti

i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo in ambito sanitario. L'introduzione della nuova normativa può contribuire a ridurre gli sprechi, evitando il ricorso eccessivo a farmaci, interventi o procedure diagnostiche e fornendo indicatori circa potenziale frodi e abusi.

Manifesta, inoltre, il proprio disappunto in relazione al fatto che i colleghi della Lega non abbiano partecipato alla discussione in corso, lasciando intendere di condividere la visione dei deputati del Partito democratico, che sembrano voler circoscrivere alcuni dei punti caratterizzanti del testo. Al riguardo, si dichiara preoccupato della richiesta di elevare il valore minimo sopra il quale è previsto l'obbligo di comunicazione, segnalando che se fosse portato a un livello pari a 60-70 euro risulterebbero esclusi circa nove contributi su dieci. In conclusione, invita ad approfondire quanto emerso nel corso di una recente puntata della trasmissione *Report* in relazione ai dispositivi medici.

Massimiliano PANIZZUT (Lega) sottolinea che il gruppo della Lega è favorevole al provvedimento in esame nel suo complesso, mantenendo qualche riserva su singoli punti e riservandosi di presentare alcune proposte emendative, volte soprattutto a non vessare le aziende di dimensioni ridotte con obblighi burocratici eccessivi. Ringrazia, in ogni caso, il presentatore della proposta di legge in discussione, il relatore e tutti i soggetti che hanno fornito il loro contributo nel corso del lungo ciclo di audizioni svolto.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI, valutando positivamente le finalità del provvedimento in discussione, esprime condivisione da parte del Governo. Sottolinea, peraltro, la necessità di svolgere un'attenta valutazione del suo impatto finanziario al fine di individuare un'idonea copertura degli oneri.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente, che essendovi una sola proposta di legge, essa costituisce il testo base per

il prosieguo dei lavori. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 30 novembre 2018.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'8 novembre dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO.

NOVEMBRE-DICEMBRE 2018

#### NOVEMBRE

*Seguito dell'esame delle seguenti proposte di legge:*

proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni: « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie »;

proposta di legge C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini: « Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale »;

proposta di legge C. 665 Versace: « Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale ».

Seguito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

*Argomenti nuovi:*

risoluzione Nesci 7-00096: Modifiche ai criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

proposta di legge C. 1354: « Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione » (*approvata dal Senato*).

#### DICEMBRE

*Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese di novembre e non conclusi.*

*Argomenti nuovi:*

proposta di legge C. 1251 Boldi: « Norme relative alle comunicazioni informative diffuse dalle strutture sanitarie private e dagli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie ».

Indagine conoscitiva in materia di Fondi sanitari integrativi.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Ricorda infine che, per quanto concerne gli atti di sindacato ispettivo, come di consueto avrà luogo lo svolgimento del *question time* nonché di interrogazioni ordinarie in Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.**

**C. 1346 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul provvedimento in titolo, che è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da venerdì 23 novembre.

Massimiliano PANIZZUT (Lega), *relatore*, fa presente che nella sua relazione si soffermerà sui profili contenuti nel decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di immigrazione e di sicurezza pubblica, che abbiano qualche rilievo rispetto alle com-

petenze della Commissione Affari sociali. In quest'ottica, segnala innanzitutto l'articolo 1 del decreto-legge, che sopprime l'istituto generale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, introducendo alcune fattispecie di permesso di soggiorno per casi specifici. In particolare, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 introduce una nuova fattispecie di divieto di espulsione, riferita agli stranieri che versino in condizioni di salute di « particolare » gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un « rilevante » pregiudizio alla loro salute in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. Le modifiche approvate dal Senato nel corso della prima lettura del decreto-legge in oggetto specificano che siffatta documentazione debba essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. È stata inoltre modificata la disposizione originaria là dove essa faceva riferimento ad una « eccezionale » gravità delle condizioni di salute, tali da determinare un « irreparabile » pregiudizio alla salute. Per questi malati gravi, si prevede che il questore rilasci un permesso di soggiorno per cure mediche (valido solo nel territorio nazionale), per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore a un anno, rinnovabile finché persistano le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate.

Conseguentemente, una modifica approvata dal Senato alla lettera o) del predetto comma 1 dell'articolo 1, novella l'articolo 34 del Testo unico dell'immigrazione, che disciplina l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e il diritto all'assistenza degli stranieri aventi diritto. Viene così aggiunta la menzione dei richiedenti il rinnovo del permesso per cure mediche, per condizioni di salute di particolare gravità, ai fini dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e del diritto all'assistenza.

Segnala, quindi, all'articolo 12, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, al comma 2, la lettera m) – come sostituita nel corso dell'esame al Senato – che

modifica l'articolo 22-*bis* del cosiddetto decreto accoglienza (decreto legislativo n. 142 del 2015), che prevede iniziative di implementazione dell'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. Con le modifiche proposte, si stabilisce che solo coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, e non anche i richiedenti asilo, come previsto attualmente, possono essere coinvolti nello svolgimento di attività di utilità sociale.

L'articolo 12-*ter*, poi, introduce l'obbligo da parte delle cooperative sociali svolgenti attività a favore di stranieri immigrati di pubblicare l'elenco dei soggetti a cui vengano versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Richiama, quindi, l'articolo 19, che interviene in materia di sicurezza pubblica, al fine di consentire alla Polizia locale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici. In esito alla sperimentazione, i comuni potranno deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi. L'attivazione di tale facoltà e la disciplina della sperimentazione è demandata ad apposito regolamento comunale, adottato nel rispetto delle linee generali in materia di formazione del personale contenute nell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata. In particolare, si prevede che i regolamenti comunali disciplinanti la sperimentazione: si attengano al rispetto dei « principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica »; subordinino l'avvio della sperimentazione a un periodo di adeguato addestramento del personale interessato; dispongano che la sperimentazione avvenga previa intesa con i competenti servizi sanitari delle Regioni.

Restando in tema di sicurezza, l'articolo 21 estende la possibilità di applicazione del cosiddetto DASPO urbano in ulteriori contesti rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente. Tale dispo-

sizione, novellando il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017, prevede che i regolamenti di polizia urbana possono individuare anche aree su cui insistono presidi sanitari tra quelle per le quali si possono applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e l'ordine di allontanamento da parte del sindaco. I comportamenti sanzionati in questi luoghi sono quelli di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei predetti luoghi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione ivi previsti nonché quelli di chi, nelle medesime aree, abbia commesso gli illeciti amministrativi di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, esercizio abusivo del commercio o parcheggio abusivo.

Segnala, poi, l'articolo 21-*quinquies*, che modifica la disciplina del reato di impiego di minori nell'accattonaggio, sanzionando anche la condotta dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio. La nuova disposizione inserisce nell'articolo 600-*octies* del codice penale un nuovo comma, che punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni « chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o lo favorisca a fini di profitto ».

L'articolo 26, infine, novella la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, includendo il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili. La novella in esame richiede che la notifica sia inviata anche al prefetto territorialmente competente, qualora – come specificato dal Senato – si tratti di lavori pubblici.

Doriana SARLI (M5S), in relazione a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, reputa importante precisare che il divieto di espulsione andrebbe prorogato fino a quando lo straniero, pur con un miglioramento delle condizioni di salute, abbia comunque bisogno di continuare una terapia. Osserva, inoltre, che andrebbe chiarito se in tal caso lo stra-

niero acquisisce anche il diritto di poter svolgere un'attività lavorativa.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), con la premessa che, in generale, ritiene errata l'impostazione stessa del provvedimento in esame, dichiara che intende porre all'attenzione della Commissione due punti specifici, al fine di inserirli nel parere che essa dovrà esprimere, auspicabilmente sotto forma di condizioni. Ribadisce, in primo luogo, il richiamo alla necessità di assicurare a tutti il diritto alle cure, anche a chi si trova in condizione di irregolarità.

Quanto alla disposizione relativa all'accantonaggio, fa presente che la politica adottata nei Paesi anglosassoni ha come conseguenza il trasferimento di tale fenomeno dalle zone centrali alle aree periferiche dei centri urbani, senza pertanto dare una risposta concreta al problema bensì creando un meccanismo che aumenta il pericolo sociale. Invita, quindi, a prevedere piuttosto adeguate misure di sostegno, in primo luogo a tutela dei minori.

Gilda SPORTIELLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'effettivo significato dell'articolo 21, con cui si prevede di estendere il cosiddetto DASPO anche alle aree su cui insistono presidi sanitari.

Luca RIZZO NERVO (PD) osserva che la Commissione si trova ad esaminare un provvedimento che impatta in maniera significativa sulla coesione sociale, con pesanti ricadute su numerose realtà territoriali. Ritiene, inoltre, che il provvedimento si rivelerà inefficace rispetto agli obiettivi che si prefigge. La soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a suo avviso, produrrà l'effetto di aumentare le situazioni di irregolarità e di fragilità, con conseguente impatto sociale. Richiamandosi anche alle richieste avanzate dall'Anci nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito, invita a mantenere nell'ambito dello SPRAR quantomeno i soggetti più vulnerabili, a partire dalle famiglie con minori e dai neo-maggiorenni.

Nel condividere l'opportunità di un approfondimento sul cosiddetto DASPO davanti ai presidi sanitari, esprime un giudizio fortemente critico sul decreto-legge nel suo complesso, che presenta profili critici anche punto di vista dei costi. Osserva, infatti, che lo smantellamento dello SPRAR e la riduzione delle risorse previste *pro capite* per i soggetti assistiti può rivelarsi un falso risparmio, avendo come conseguenza l'espandersi di una situazione emergenziale. La validità del sistema vigente è confermata dall'ampio tasso di adesione dei comuni su base volontaria, mentre le modifiche che si vogliono apportare suscitano forti perplessità, anche per le loro potenziali ricadute sui servizi sociali.

Nel ricordare i gravi indizi di incostituzionalità a carico di numerose disposizioni inserite nel provvedimento, preannuncia l'impegno del suo gruppo in Commissione di merito e in Assemblea, per apportare le necessarie modifiche al testo.

Michela ROSTAN (LeU) si associa alla richiesta di avere chiarimenti dal Governo in merito alla disposizione relativa ai presidi sanitari che, oltre alle perplessità suscitate nella classe medica, presenta forti rischi di incostituzionalità per violazione dell'articolo 32 della Costituzione. Nel rilevare il rischio che si possa configurare un'omissione di soccorso, segnala che la norma che si vuole introdurre non risolve il problema delle aggressioni al personale sanitario.

Roberto NOVELLI (FI) osserva che, nel suo complesso, il decreto-legge in esame si muove in una direzione condivisa da un'ampia fascia della popolazione, anche se alcuni aspetti appaiono bisognosi di un approfondimento per le loro conseguenze. In particolare, chiede se sia stata effettuata una simulazione rispetto ai possibili esiti del superamento dello SPRAR, posto che il sistema attuale assicura una certa dispersione sul territorio dei soggetti richiedenti asilo mentre una loro concentrazione in pochi luoghi potrebbe provocare gravi problemi sociali.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) esprime a nome del suo gruppo una valutazione nel complesso favorevole sul provvedimento in oggetto. In relazione alle competenze della Commissione, segnala l'esigenza di predisporre politiche sociali successive alla fase degli sgomberi, per garantire un controllo della devianza. Giudica inoltre lacunoso il provvedimento rispetto ad alcuni temi, richiamando in particolare la pericolosità della cosiddetta « eroina gialla », che ha provocato molte morti, soprattutto in Veneto, gestita dalla

criminalità nigeriana e cinese. Esprime anche perplessità sull'efficacia delle disposizioni a difesa degli operatori sanitari, che a suo avviso andrebbero integrate con altre più incisive. Si riserva, infine, di intervenire nuovamente nella seduta successiva, al fine di proporre specifici rilievi da inserire nel parere della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. C. 712 Molinari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	96
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	98

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	93
ALLEGATO 3 ( <i>Nuova proposta di rilievi della relatrice approvata dalla Commissione</i> ) .....	99

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1314 Parentela – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	94
--	----

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela .....	95
--	----

##### SEDE REFERENTE

Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le**

**partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare.**

**C. 712 Molinari.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 30 ottobre scorso la Commissione ha adottato il testo della proposta di legge come testo base per il seguito dell'esame e che è stato quindi fissato alle ore 14 del 15 novembre il termine per la presentazione di proposte emendative.

Avverte quindi che, complessivamente, sono state presentate 14 proposte emendative, in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari (*vedi allegato 1*).

Marzio LIUNI (Lega), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Incerti 1.9, Nevi 1.2, 1.1, 1.5 e 1.6, Incerti 1.10, Nevi 1.7, Incerti 1.11. Esprime, invece, parere favorevole sugli identici emendamenti Fornaro 1.4, Cillis 1.8, Carretta 1.3 e Incerti 1.12. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Incerti 1.14 e 1.13.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Antonella INCERTI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo 1.9, a sua prima firma, motiva la contrarietà del Partito democratico alla proposta di legge in esame nel suo complesso. Tale contrarietà non deriva affatto da una scarsa attenzione del suo Gruppo verso il settore lattiero-caseario, ma dalla considerazione che il provvedimento in oggetto si occupa soltanto di una specifica questione afferente alle società partecipate, le quali, peraltro, già sono oggetto di disposizioni derogatorie della disciplina generale. Reputa che, più opportunamente, l'intervento normativo avrebbe dovuto orientarsi verso la predisposizione di un sistema di sostegno all'intero settore, muovendo innanzitutto dal tema della remunerazione degli agricoltori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Incerti 1.9, Nevi 1.2, 1.1, 1.5 e 1.6.

Antonella INCERTI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10, a sua prima firma, sottolinea che esso mira a evitare che la normativa in esame possa applicarsi anche con riferimento alle società del settore lattiero-caseario che non hanno come oggetto prevalente la produzione del latte, ma che si limitano ad effettuare il trattamento di tale prodotto.

Osserva, inoltre, che analoga considerazione è riferibile anche al successivo emendamento 1.11, anch'esso a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Incerti 1.10, Nevi 1.7 e Incerti 1.11 e approva gli identici emendamenti Fornaro 1.4, Cillis 1.8, Carretta 1.3 e Incerti 1.12 (*vedi allegato 2*).

Antonella INCERTI (PD) intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.14, a sua prima firma, che è volto a prevedere che l'acquisizione e il mantenimento di partecipazioni pubbliche nelle società operanti nel settore lattiero-caseario sia autorizzato qualora le medesime abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente, osserva che tale proposta emendativa si pone in linea di continuità con alcune osservazioni svolte dalla Corte dei conti in audizione. Fa presente, inoltre, che la questione presenta profili di collegamento con l'articolo 51 del disegno di legge di bilancio attualmente all'esame della Commissione bilancio.

Rimarca che una modifica dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazioni pubbliche – della quale, a suo avviso, non vi sarebbe la necessità, essendo già previste norme derogatorie per tali società – dovrebbe essere improntata a un intento di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Occorre, infatti, prevenire il fenomeno delle società partecipate divenute, nel corso del tempo, dei veri e propri « carrozzoni », e tenere conto

del fatto che un esborso di risorse pubbliche dovrebbe essere consentito solo per sostenere società che abbiano prodotto utili nel triennio precedente.

Auspica quindi che il relatore possa riconsiderare il parere contrario espresso sul suo emendamento 1.14.

Marzio LIUNI (Lega), *relatore*, nel confermare il parere contrario sull'emendamento Incerti 1.14, richiama alcune osservazioni svolte dai magistrati della Corte dei conti nel corso dell'audizione del 24 ottobre scorso, nonché i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2017 che ha disposto la totale esclusione dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 alla società centrale del Latte di Brescia Spa.

Rimarca quindi che tale provvedimento è stato adottato in virtù del riconoscimento al comune di Brescia, attraverso la partecipazione alla società in questione, dello svolgimento di una fondamentale funzione di presidio in ambito sanitario e di controllo degli alimenti, che risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della stessa amministrazione pubblica.

Rileva, inoltre, che il disegno di legge di bilancio attualmente all'esame della Commissione bilancio, all'articolo 51, reca modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica riferite però all'articolo 24, e non all'articolo 4, oggetto, invece, della proposta di legge in discussione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Incerti 1.14 e 1.13.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

**Atto n. 51.**

(Rilievi alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 14 novembre scorso il sottosegretario Manzato, su richiesta della relatrice, onorevole Gagnarli, ha fornito ulteriori informazioni in merito ai criteri in base ai quali sono stati individuati i progetti che sono oggetto di finanziamento in base alla ripartizione delle risorse stabilita con lo schema di decreto in oggetto, nonché allo stato di attuazione dei progetti finanziati nel 2017. Rammenta che, successivamente, la relatrice ha illustrato una proposta di rilievi e che la relativa deliberazione è stata rinviata, su richiesta dell'onorevole Gadda, che ha rappresentato l'esigenza di svolgere approfondimenti sull'ulteriore documentazione depositata dal Governo.

Ricorda altresì che la Commissione è chiamata ad esprimere i rilievi entro la giornata odierna.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, fa presente che, accogliendo alcuni suggerimenti che le sono pervenuti dai colleghi, ha ritenuto di integrare la proposta di rilievi illustrata nella seduta del 14 novembre scorso, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di assegnare al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo risorse aggiuntive per il sostegno alle esportazioni e la digitalizzazione delle amministrazioni statali, trattandosi di settori di estrema importanza per il comparto primario (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione approva la nuova proposta di rilievi predisposta dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.**

**C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela.**

*(Seguito esame e rinvio — Abbinamento della proposta di legge C. 1314 Parentela — Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 27 settembre scorso la Commissione, su proposta del relatore, aveva deliberato l'avvio di un ciclo di audizioni e dà conto delle audizioni svolte.

Avverte altresì che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1314 Parentela, della quale, vertendo sulla medesima materia, dispone l'abbinamento alle proposte di legge C. 290 Gadda e C. 410 Cenni.

Paolo PARENTELA (M5S) illustra sinteticamente i contenuti della proposta di legge a sua prima firma, evidenziando che il Capo I esplicita le finalità del provvedimento e reca le definizioni di « agricoltura biologica » e dei « prodotti dell'agricoltura biologica ».

Il Capo II detta norme sulle funzioni assegnate alle autorità e agli organismi nazionali e locali e reca l'istituzione del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, recependo osservazioni emerse nell'ambito del ciclo di audizioni.

Il Capo III reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti biologici e, in particolare, disciplina il Logo nazionale per i prodotti biologici, che è riservato ai prodotti biologici ottenuti con materie prime coltivate in Italia per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto del regolamento e della proposta di legge in discussione.

Il Capo IV, relativo a strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento, prevede un Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici e un Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

Il Capo V contiene disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, che in gran parte riprendono i contenuti delle proposte di legge C. 290

Gadda e C. 410 Cenni, entrambe approvate dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura.

Il Capo VI reca disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori.

Infine, il Capo VII contiene la norma di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge all'esame.

La Commissione delibera di istituire un Comitato ristretto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avendo già ricevuto da parte dei gruppi le

designazioni in merito ai componenti il Comitato ristretto, e considerata la necessità che la Commissione concluda i propri lavori in tempo utile per poter rispettare la probabile calendarizzazione del provvedimento in Assemblea nel mese di dicembre, propone che la prima riunione di tale Comitato si tenga nella giornata odierna, dopo la conclusione del presente punto all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 20 novembre 2018.*

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.**

**C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.20.

## ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. C. 712 Molinari.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- 1. 9.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: possono non applicarsi.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, medesimo comma, medesimo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: « in società » aggiungere le seguenti: « , anche di natura cooperativa, »;

2) sostituire le parole: « del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere » con le seguenti: « dei prodotti alimentari in genere ».

- 1. 2.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: possono non applicarsi.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, medesimo comma, medesimo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: « in società » aggiungere le seguenti: « , anche di natura cooperativa, »;

2) sostituire le parole: « del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere » con le seguenti: « dei prodotti alimentari in genere »;

3) aggiungere, infine, il seguente periodo: « La costituzione, l'acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni sono definite con il procedimento previsto dal comma 9. ».

- 1. 1.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sostituire le parole: « non si applicano » con le seguenti: « possono non applicarsi ».*

- 1. 5.** Nevi, Brunetta, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Fasano, Spena.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, dopo le parole: « in società » aggiungere le seguenti: « , anche di natura cooperativa, ».*

- 1. 6.** Nevi, Brunetta, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Fasano, Spena.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sopprimere le parole: il trattamento.*

- 1. 10.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sostituire le parole:* del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere *con le seguenti:* dei prodotti alimentari in genere.

**1. 7.** Nevi, Brunetta, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Fasano, Spena.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sopprimere le parole:* comunque trattato.

**1. 11.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sopprimere le parole:* e alimentari in genere.

*Conseguentemente, nel titolo sopprimere le seguenti parole:* e alimentare.

**\*1. 4.** Fornaro.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sopprimere le parole:* e alimentari in genere.

*Conseguentemente, nel titolo sopprimere le seguenti parole:* e alimentare.

**\*1. 8.** Cillis, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sopprimere le parole:* e alimentari in genere.

*Conseguentemente, nel titolo sopprimere le seguenti parole:* e alimentare.

**\*1. 3.** Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sopprimere le parole:* e alimentari in genere.

*Conseguentemente, nel titolo sopprimere le seguenti parole:* e alimentare.

**\*1. 12.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, aggiungere, infine, il seguente periodo:* L'acquisizione e il mantenimento di suddette società è autorizzato qualora le medesime abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

**1. 14.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, aggiungere, infine, il seguente comma:*

*9-quinquies.* Per le amministrazioni di cui al comma precedente valgono gli oneri di motivazione analitica di cui all'articolo 5.

**1. 13.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

## ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. C. 712 Molinari.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sopprimere le parole: e alimentari in genere.*

*Conseguentemente, nel titolo sopprimere le seguenti parole: e alimentare.*

**\*1. 4.** Fornaro.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sopprimere le parole: e alimentari in genere.*

*Conseguentemente, nel titolo sopprimere le seguenti parole: e alimentare.*

**\*1. 8.** Cillis, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate,

Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sopprimere le parole: e alimentari in genere.*

*Conseguentemente, nel titolo sopprimere le seguenti parole: e alimentare.*

**\*1. 3.** Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso 9-quater, sopprimere le parole: e alimentari in genere.*

*Conseguentemente, nel titolo sopprimere le seguenti parole: e alimentare.*

**\*1. 12.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.**

**NUOVA PROPOSTA DI RILIEVI DELLA RELATRICE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n. 51);

ricordato che tale disposizione ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito nello stato di previsione del MEF (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) per un totale (al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 109 del 2018, così detto decreto Genova), di 35,53 miliardi di euro, intervenendo anche sull'elenco delle finalità, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024; 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, e che tali risorse sono destinate ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti e viabilità; *b)* mobilità sostenibile e sicurezza stradale; *c)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento,

*fognatura e depurazione; d)* ricerca; *e)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; *g)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *h)* digitalizzazione delle amministrazioni statali; *i)* prevenzione del rischio sismico; *l)* investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; *m)* potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; *n)* eliminazione delle barriere architettoniche;

preso atto che la tabella allegata allo schema di decreto ripartisce le suddette risorse, per ciascun anno dal 2019 al 2033, tra le finalità indicate alle lettere da *a)* ad *m)* dell'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero;

valutato favorevolmente che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri;

preso con favore atto che, con riferimento ai programmi di spesa per investimenti che rientrano nelle competenze del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nel settore « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione » (di cui alla lettera *c)*, del citato articolo 1, comma

1072), lo schema assegna 12 milioni di euro per l'anno 2018; 17,5 milioni di euro per l'anno 2019; 26,2 milioni di euro per l'anno 2020; 52,2 milioni di euro per gli anni 2021-2033, per un totale di 107,9 milioni di euro, con un incremento di quasi 15 milioni di euro rispetto a quelli assegnati al medesimo Ministero con il DPCM 21 luglio 2017;

preso altresì atto favorevolmente dell'assegnazione di risorse al MIPAAFT nell'ambito del settore della ricerca (pari ad 1 milione di euro per l'anno 2018; a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2020 per un totale di 10,5 milioni di euro) e del settore « edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria » (pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e ad 1 milione di euro per l'anno 2020);

preso atto dei chiarimenti forniti, nella seduta del 13 novembre 2018, dal Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in merito alla definizione degli interventi strategici ai quali le risorse stanziare sono destinate,

osservato che gli operatori del comparto agricolo necessitano di adeguato so-

stegno per accrescerne la competitività sui mercati internazionali e che i processi di digitalizzazione del comparto, oltre a quelli di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, appaiono fondamentali per fornire un adeguato supporto ai medesimi operatori;

ritenuto pertanto auspicabile che il MIPAAFT sia destinatario di risorse anche in materia di « sostegno alle esportazioni » e « digitalizzazione delle amministrazioni statali », trattandosi di settori di estrema importanza per il comparto primario,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

*con il seguente rilievo:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assegnare al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo risorse aggiuntive per le finalità di cui alle lettere *g*) (attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni) e *h*) (digitalizzazione delle amministrazioni statali) dell'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. C. A. Nicolò Falsaperna ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### COMITATO DEI NOVE:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Esame emendamenti C. 1189-765-A .....	4
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris, sulle prospettive per studenti, ricercatori universitari ed imprese culturali italiane nel Regno Unito nel quadro della <i>Brexit</i> .....	5
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6
---	---

## II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
--	---

AVVERTENZA .....	21
------------------	----

## IV Difesa

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	22
-----------------------------------	----

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	22
--	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	27
Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	36
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	37

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	38
DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi in senso favorevole</i> ) .....	43
--	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque », di rappresentanti di Pavia Acque e di Gruppo Veritas .....	45
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

D.L. 113/18: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	47
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	49

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	52
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	59

## SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
--	----

## COMITATO DEI NOVE:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato .....	58
--	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Cassa servizi energetici e ambientali nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Benamati recante iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico .....	62
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	62
--	----

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	74

**XI Lavoro pubblico e privato****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di Luca Ceresoli, responsabile della sezione oncologia pneumologica e urologica dell'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, e di Riccardo Palmisano, amministratore delegato di MolMed S.p.a., nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto .....	79
--	----

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	79
--	----

**XII Affari sociali****SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
--	----

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:**

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	86
---	----

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	87
--	----

**XIII Agricoltura****SEDE REFERENTE:**

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. C. 712 Molinari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	96
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	98

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	93
ALLEGATO 3 ( <i>Nuova proposta di rilievi della relattrice approvata dalla Commissione</i> ) .....	99

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1314 Parentela – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	94
--	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela .....	95
--	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0037590\*